

LE NOVITA' IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI DELLA MANOVRA 2015

Rieti, 4 giugno 2015
Baldoni Stefano



L'ASSETTO DELLA FISCALITA' COMUNALE PER IL 2015

Il rinvio al 2016 dell'introduzione della "local tax"

La conferma dell'imposta unica comunale (IUC)

Imposta Municipale Propria (IMU)

Tassa sui rifiuti (TARI) o tariffa corrispettiva

Tributo per i servizi indivisibili (TASI)

Conferma tributi comunali

L'addizionale comunale IRPEF

L'imposta di scopo

L'imposta di soggiorno / l'imposta di sbarco

L'imposta comunale sulla pubblicità o il relativo canone (Cimp)

La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap) o il relativo canone (Cosap)

Il diritto sulle pubbliche affissioni



L'ASSETTO DELLA FISCALITA' COMUNALE PER IL 2015

Imposta municipale secondaria (IMUS)

Entrata in vigore prevista per il 2015 dall'art. 11 del D.Lgs 23/2011, in sostituzione della imposta sulla pubblicità, della tosap o dei relativi canoni, e del diritto sulle pubbliche affissioni

Nb: il servizio di pubbliche affissioni diviene con l'entrata in vigore dell'IMUS facoltativo

Disciplina di dettaglio del tributo rimessa ad un regolamento statale mai emanato

In mancanza del regolamento il tributo non è applicabile e non può sopperirsi con il regolamento comunale (come invece ammesso dalla legge nell'imposta di soggiorno)

Fino all'emanazione del regolamento statale l'IMUS non entra in vigore e restano ICP, DPA e TOSAP (*rm n. 1/df del 12/1/15*)



L'ASSETTO DELLA FISCALITA' COMUNALE PER IL 2015

Imposta municipale secondaria (IMUS)

Entrata in vigore prorogata al 2016 dalla legge di conversione del D.L. 192/2014



PROVVEDIMENTI NORMATIVI DI RILIEVO

- L. 11/03/2014, n. 23
- D.L. 24/04/2014, n. 66
- D.L. 28/03/2014, n. 47
- D.L. 19/09/2014, n. 133
- D.L. 12/9/2014, n. 132
- D.Lgs 21/11/2014, n. 175
- D.L. 16/12/2014, n. 185
- L. 23/12/2014, n. 190
- D.L. 31/12/2014, n. 192
- D.L. 24/01/2015, n. 4



LE NOVITA' TRIBUTI LOCALI PER IL 2015

Disposizione	Oggetto
Art. 22 D.L. 66/2014 – D.M. 28/11/2014 – Art. 1 D.L. 185/2014 - Art. 1, c. 692-693, L. 190/2014 – Art. 1 D.L. 4/2015	IMU: modifica dell'elenco dei comuni montani o di collina ai fini dell'esenzione
Art. 9-bis D.L. 47/2014	IMU: equiparazione all'abitazione principale dell'abitazione dei cittadini italiani residenti all'estero
Art. 1, c. 244, L. 190/2014	IMU: determinazione della rendita catastale degli immobili con impianti fissi
Art. 19 D.L. 133/2014	IMU: aliquota ridotta per gli immobili interessati da accordi per la riduzione del canone



LE NOVITA' TRIBUTI LOCALI PER IL 2015

Disposizione	Oggetto
Art. 1, c. 677, L. 190/2014	TASI: conferma limiti massimi sulle aliquote 2015
Art. 1, c. 688 L. 147/2013	TASI: obbligo di invio dei modelli di versamento precompilati
Art. 9-bis, D.L.47/2014	TASI-TARI: riduzione del tributo per le abitazioni dei cittadini italiani residenti all'estero
Art. 1, c. 652, L.147/2013	TARI: conferma deroghe ai coefficienti del metodo normalizzato
Art. 1, c. 649, L 147/2013 R.M. 2/df del 9/12/2014	TARI: detassazione dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati ai reparti produttivi



LE NOVITA' SUI TRIBUTI LOCALI PER IL 2015

Disposizione	Oggetto
D.L. 192/2014	TARI: sanatoria 2014
D.L. 192/2014	IMUS: proroga al 2016
Art. 1, commi 637-639, L. 23/12/2014, n. 190	SANZIONI: modifiche alla disciplina del ravvedimento operoso.
Art. 28, commi 4-5-6, D.Lgs 21/11/2014, n. 175	ACCERTAMENTO: notifica degli atti alle società cancellate dal registro delle imprese e responsabilità dei liquidatori e dei soci.
Art. 1, commi 684-686-687-688, L. 23/12/2014, n. 190	RISCOSSIONE: modifica alla disciplina delle comunicazioni di inesigibilità.



LE NOVITA' SUI TRIBUTI LOCALI PER IL 2015

Disposizione	Oggetto
Art. 1, comma 682-683, L. 23/12/2014, n. 190	RISCOSSIONE: modifica alla procedura di discarico per inesigibilità.
Art. 1, comma 685, della L. 23/12/2014, n. 190	RISCOSSIONE: modifica alla disciplina del rimborso delle spese relative alle procedure esecutive.
Art. 1, comma 642, L. 23/12/2014, n. 190	RISCOSSIONE: proroga degli affidamenti ad Equitalia fino al 30/6/2015.
Art. 10 L. 11/3/2014, n.23	RISCOSSIONE: delega per la riforma della riscossione coattiva dei tributi comunali.
Art. 36 D.Lgs 21/11/2014, n. 175	CONTENZIOSO: eliminazione dell'obbligo del deposito della copia dell'appello presso la segreteria della commissione tributaria provinciale.



LE NOVITA' SUI TRIBUTI LOCALI PER IL 2015

Disposizione	Oggetto
Art. 16 D.L. 12/9/2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10/11/2014, n. 162	CONTENZIOSO: riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini di cui all'art. 1 della L. 742/1969.
Art. 10 L. 11/3/2014, n. 23	CONTENZIOSO: riforma del processo tributario.



LE NOVITA' SUI TRIBUTI LOCALI PER IL 2015

Disposizione	Oggetto
Art. 3, comma 2, D.Lgs 21/11/2014, n. 175	ADDIZIONALE COM. IRPEF: acconto sempre commisurato all'aliquota dell'anno precedente.
Art. 3, comma 3, D.Lgs 21/11/2014, n. 175	ADDIZIONALE COM. IRPEF: nuovi obblighi di pubblicazione dei dati relativi alle deliberazioni ed ai regolamenti.
Art. 24 D.L. 23/9/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 11/11/2014, n. 164	TRIBUTI: riduzioni/esenzioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati.
Art. 1, comma 702, L. 190/2014 – D.L. 192/2014	PARTECIPAZIONE ALL'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI ERARIALI: quota spettante ai comuni per il 2015-2017 pari al 100%



L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

(Art. 1, C. 639 L. 147/2013)



L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

ENTRATA IN VIGORE: 01/01/2014

PRESUPPOSTI DEL TRIBUTO:

1. POSSESSO DI IMMOBILI, LEGATO A
NATURA
VALORE
2. EROGAZIONE E FRUIZIONE DEI SERVIZI COMUNALI

*AL VERIFICARSI DI UNO DEI PRESUPPOSTI SORGE L'OBBLIGAZIONE
TRIBUTARIA RELATIVA AD UNA O PIU' COMPONENTI DEL TRIBUTO*



L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

COMPONENTI COSTITUTIVE

1. COMPONENTE PATRIMONIALE: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
 - a carico del possessore di immobili

2. COMPONENTE SERVIZI:
 - a) TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
 - a carico del possessore di immobili e dell'utilizzatore
 - b) TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
 - a carico dell'utilizzatore degli immobili



L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

FONTI DI DISCIPLINA

- **Fonti normative principali**
 - ART. 1, COMMI 639-704, L. 147/2013
 - ART. 1 D.L. 16/2014 – CONV LEGGE 68/2014
 - ART. 1, COMMI 161-170, L. 296/2006
 - ART. 52 D.LGS 446/97
 - NORME DI DISCIPLINA DELL'IMU



L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

FONTI DI DISCIPLINA

- **Fonti normative generali**
 - L. 212/2000 (Statuto del contribuente) –*no per tariffa patrimoniale*
 - D.Lgs 546/92 (Contenzioso tributario) –*no per tariffa patrimoniale*
 - D.Lgs 472/97 – 471/97 (Sanzioni tributarie) –*no per tariffa patrimoniale*
 - D.Lgs 218/97 Accertamento con adesione e altri istituti deflattivi del contenzioso –*no per tariffa patrimoniale*
 - Norme in materia di riscossione (D.L. 70/2011 – D.L. 203/2005)



L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

PRELIEVI SOSTITUITI

- TARI: sostituisce la TARES e tutti i previgenti prelievi in materia di rifiuti
 - Abrogazione dell'art. 14 del D.L. 201/2011 (*art. 1, comma 704, L. 147/2013*)
 - Effetti
 - Eliminazione della TARES
 - Abrogazione della norma che eliminava i previgenti regimi di prelievo
 - Eliminazione delle sanzioni (art. 3 D.Lgs 472/97)



L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

PRELIEVI SOSTITUITI

- IMU: sostanziale conferma della previgente disciplina, con esclusione dal tributo di alcune fattispecie rilevanti;
- TASI: nuovo prelievo
 - Sostituisce la previgente maggiorazione TARES (art. 14, comma 13, D.L. 201/2011)



L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA

(art. 1, c.669-681, c. 688+DL 16/2014)

- IMU:
 - Conferma della disciplina del tributo
 - *L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU (art. 1, c. 703, L. 147/2013)*
 - Novità specifiche (*commi 707-728*)
- Norme apparentemente comuni del tributo (*commi 682-687*)
 - Regolamento
 - Dichiarazione



L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA

- Norme comuni del tributo (*commi 692-700*)
 - Funzionario responsabile
 - Accertamento
 - Sanzioni
- *Dubbi sul carattere unitario del tributo, stante le profonde differenze nella disciplina dei vari tributi*



LE COMPONENTI DELLA IUC: L'IMU

- Componente patrimoniale del tributo
- Natura giuridica: imposta
- Soggetto passivo: possessore di immobili
- Esclusione: abitazioni principali
- Conferma della previgente disciplina

L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU (art. 1, c. 703, L. 147/2013)



LE COMPONENTI DELLA IUC: LA TARI

- Primo tributo in cui si articola la COMPONENTE SERVIZI
- Finalità: finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
- Natura giuridica: Tassa o tariffa
 - Controprestazione di un servizio **speciale, divisibile ed individualizzabile erogato dietro richiesta del soggetto privato**
- Possibili varianti:
 - Prelievo tributario (TARI)
 - Tariffa corrispettiva



LA COMPONENTE IUC PER I SERVIZI: LA TASI

NATURA GIURIDICA

Tributo, categoria imposte

- IMPOSTA: Prelevamento coattivo di ricchezza per finanziare servizi generali

- Non divisibili

- Non individualizzabili

e la quota di costo non coperta delle tasse dei servizi speciali
Commisurate alla capacità contributiva manifestata in modo:

- Diretto: attraverso il reddito ed il patrimonio

- Indiretto: attraverso consumi e affari

Codice SIOPE appartenente alle Imposte (1103-1104)

TRIBUTI SOSTITUITI

MAGGIORAZIONE TARES (art. 14, c. 13, D.L. 201/2011 – abrogato dall'art. 1, c. 704, L. 147/2013)



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): aspetti rilevanti per il 2015

L'applicazione del tributo sui terreni agricoli (art. 22 D.L. 66/2014 – D.M. 28/11/2014 – D.L.4/2015)

L'equiparazione per legge dell'abitazione dei cittadini italiani non residenti iscritti AIRE (art. 9-bis, D.L. 47/2014)

La determinazione della rendita per i fabbricati con impianti “fissi” (art. 1, comma 244, L. 190/2014)

Riduzione facoltativa dell'aliquota per gli immobili interessati da accordi per la riduzione del canone di locazione (art. 19 D.L. 133/2014)



L'ESCLUSIONE DALL'IMU DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE E DI ALTRE FATTISPECIE

Fattispecie escluse dall'IMU, con decorrenza dal 01/01/2014
(art. 1, comma 707, let. b, L. 147/13)

1. Abitazione principale e relative pertinenze

Eccetto le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9

- Continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione

2. Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari

3. Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (DM 22/04/2008)

Superata l'equiparazione all'abitazione principale operata dall'art. 2, comma 4, del D.L. 102/2013 dal 01/01/2014

- Non rileva più l'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU richiesto dall'art. 2 del DL 102/2013 per la fruizione del beneficio, a pena di decadenza (NO per il MEF)



L'ESCLUSIONE DALL'IMU DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE E DI ALTRE FATTISPECIE

Fattispecie escluse dall'IMU, con decorrenza dal 01/01/2014

Sono le unità immobiliari ad uso residenziale in locazione permanente che svolgono funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato

- Alloggi realizzati o recuperati da soggetti pubblici o privati con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche, destinati alla locazione temporanea per almeno 8 anni o alla proprietà
- Locali a canone sociale (definiti dalle Regioni di concerto con l'ANCI)

Vi possono rientrare anche gli immobili IACP se hanno i requisiti



L'ESCLUSIONE DALL'IMU DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE E DI ALTRE FATTISPECIE

Fattispecie escluse dall'IMU, con decorrenza dal 01/01/2014

4. Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

Diversa dall'abitazione principale: *il diritto si perde solo in seguito a sentenza del giudice*

5. Abitazioni militari o poliziotti

Rispetto all'equiparazione operata nel 2013

- Non vi è più l'esclusione delle categorie A/1-A/8-A/9
- Esclusione per l'intero 2014, per il 2013 equiparazione solo dal 01/07/2013
 - Dovuta prima rata 2013
 - Non dovuta la seconda rata 2013, salvo conguaglio prima rata e MINI IMU.
- Non è più richiesta la presentazione della dichiarazione a pena di decadenza (si invece per il 2013) – NO per il MEF
- L'esclusione VALE SOLO per la sua quota di possesso



L'ESCLUSIONE DALL'IMU DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE E DI ALTRE FATTISPECIE

Fattispecie escluse dall'IMU, con decorrenza dal 01/01/2014

- Precisazioni MEF (FAQ imu-tasi del 03/06/2014)

Sono considerate equiparate all'abitazione principale

Permane l'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU ai sensi dell'art. 2, comma 5-bis, dl 102/2013, a pena di decadenza

- Dubbi: rapporto tra la previsione dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, che parla di Esclusione e quella dell'art. 2 del DL 102/2013 che le equipara all'abitazione principale



FATTISPECIE EQUIPARABILI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Ipotesi equiparabili all'abitazione principale in via **facoltativa** (*art. 1, c. 707, let. b. L. 147/2013*)

- Abitazione anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, non locate
- *Unità immobiliare posseduta in Italia da cittadini italiani non residenti, purché non locata (non più possibile dal 2014, per la modifica apportata dalla conversione DL 47/2014 – regole nuove per il 2015)*
- Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta di **primo grado**, a condizione che la utilizzino come abitazione principale

In alternativa

- L'agevolazione operi solo limitatamente alla quota di rendita catastale non eccedente il valore di € 500
- Il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE NON superiore a € 15.000 annui

Nel caso di più unità immobiliari dello stesso soggetto passivo concesse in comodato l'agevolazione spetta per UNA sola.



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI TERRENI AGRICOLI

(art. 22 D.L. 66/2014 – D.M. 28/11/2014)

- Emanazione di un nuovo decreto che stabilirà i comuni montani o di collina a cui applicare l'esenzione per i terreni agricoli

In base all'altitudine media individuata dall'ISTAT

- Il decreto deve differenziare tra terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP, iscritti nella previdenza agricola, e altri terreni agricoli
- Nei comuni che non saranno più montani l'IMU è dovuta sui terreni agricoli dal 2014
- Esenzione **in ogni caso** dei terreni a immutabile destinazione agro-silvo pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabili (*usi civici*) ubicati nei comuni non montani

Contributo statale compensativo del minor gettito, con modalità rinviate a DM

Esenzione confermata anche per gli anni 2015 e successivi (art. 1, c. 4, DL a/2015)



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI TERRENI AGRICOLI

- **D.M. 28/11/2014**
 - Comuni classificati in base all'altitudine del centro (casa comunale) risultante dall'elenco ISTAT dei comuni
 - Nuovo regime:
 - Comuni con altitudine del centro superiore a mt 600
 - **Terreni agricoli tutti esenti**
 - Comuni con altitudine compresa tra m. 281 e m.600
 - **Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola: esenti**
 - **Altri terreni: soggetti al tributo**



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI TERRENI AGRICOLI

- **D.M. 28/11/2014**
 - Comuni con altitudine del centro inferiore a mt 281
 - **Terreni agricoli imponibili**

Tabella riepilogativa

Altezza comune	Esenzione terreni CD e IAP	Esenzione altri terreni
Oltre 600 metri	SI	SI
Tra 281 e 600 metri	SI	NO
Sotto 281 metri	NO	NO



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI TERRENI AGRICOLI

- **D.M. 28/11/2014**
 - Nei comuni non più compresi nell'elenco dei comuni di cui al D.M. l'imposta è dovuta dal 2014
 - Scadenza del versamento: prorogata al 26/01/2015 in unica soluzione (*art. 1, c. 1, D.L. 185/2014 – art. 1, c. 692, L. 190/2014*)
 - Profili di criticità
 - Violazione termini statuto del contribuente
 - Nei comuni con altezza compresa tra m. 281 e 600, esenzione prevista per tutti i terreni posseduti da CD e IAP, senza richiesta della necessità della contemporanea conduzione
 - Irrazionalità criterio di individuazione dell'altitudine



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI TERRENI AGRICOLI

- **D.M. 28/11/2014**
 - Profili di criticità
 - Decreto intervenuto a fine anno tagliando le risorse del fondo di solidarietà quando ormai le spese sono state impegnate con rischi di squilibri finanziari
- *D.m. sospeso dall'ordinanza del TAR Lazio del 22/12/2014 n. 6651 e dal decreto del TAR Lazio n. 126/2015*



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI TERRENI AGRICOLI

- **D.M. 28/11/2014**
 - Riduzione compensativa delle risorse (art. 22 D.L. 66/2014)
 - Riduzione del fondo di solidarietà comunale per complessivi € 359 mln
 - Tagli contenuti nell'allegato al D.M. a valore sul 2014 e con decorrenza dallo stesso anno
 - Consentito accertamento convenzionale del gettito IMU derivante dai terreni agricoli corrispondente al taglio operato (art. 1, c. 2, D.L. 185/2014 – art. 1, c. 693, L. 190/2014)
 - Le riduzioni tengono conto del trasferimento per ricompensare i comuni del minor gettito derivante dall'esenzione dei terreni a proprietà collettiva ad immutabile destinazione agro-silvo pastorale inusucapibili



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI TERRENI AGRICOLI

- **LE NUOVE DISPOSIZIONI DEL DL 4/2015**

- Abrogazione disposizione dell'art. 4, c. 5-bis, del D.L. 16/2012 (art. 22 D.L. 66/2014)
- Introduzione di nuovi criteri per l'individuazione dei terreni agricoli esenti da IMU
- Per individuare i comuni "montani o di collina", ex art. 7, c. 1, let. H, D.Lgs 504/92, NON si considera più l'altitudine del centro, ma la classificazione ISTAT dei comuni montani (elenco ISTAT comuni italiani)
- Precisazione che l'esenzione si estende anche ai terreni incolti e non solo a quelli agricoli
- Nuove regole VIGENTI dal 2014



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI TERRENI AGRICOLI

- **LE NUOVE DISPOSIZIONI DEL DL 4/2015**
 - Spostamento della scadenza per l'anno 2014 al 10/2/2015
 - *Sono comunque non soggetti a sanzioni ed a interessi i pagamenti dell'IMU 2014 relativa ai terreni agricoli non più esenti, i pagamenti effettuati entro il 31/03/2015 (art. 1, c. 5, DL 4/2015)*



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI TERRENI AGRICOLI

- **LE NUOVE DISPOSIZIONI DEL DL 4/2015**
 - Classificazione dei comuni
 - **Totalmente montani**: esenzione di tutti i terreni agricoli e incolti
 - **Parzialmente montani**:
 - esenti i terreni posseduti e condotti da CD o IAP, iscritti nella previdenza agricola
 - esenti i terreni posseduti da CD e IAP concessi in affitto o in comodato ad altro CD o IAP, iscritto nella previdenza agricola
 - **Non montani**: nessuna esenzione per i terreni agricoli e incolti
 - **Comuni ubicati nelle isole minori**: tutti i terreni agricoli e incolti esenti



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI TERRENI AGRICOLI

- **LE NUOVE DISPOSIZIONI DEL DL 4/2015**
 - Per il solo 2014 l'esenzione riguarda anche
 - Tutti i terreni ubicati nei comuni con altitudine del centro superiore a mt 600
 - Tutti i terreni posseduti da CD o IAP iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni con altitudine del centro compresa tra mt 281 e mt 600
 - Tutti i terreni a immutabile destinazione agro-silvo pastorale a proprietà collettiva indivisibili e inusufruttabili (soggetti invece nel 2015 se ubicati in comuni diversi da quelli totalmente montani)
 - Terreni agricoli e incolti ubicati nel territorio delle isole minori



RIEPILOGO ESENZIONE TERRENI AGRICOLI

	Comuni totalmente montani		Comuni parzialmente montani		Comuni non montani	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
a) Terreni posseduti e condotti da CD o IAP iscritti nella previdenza agricola	ESENTI	ESENTI	ESENTI	ESENTI	SOGGETTI se non in comuni con altitudine del centro > 281 mt	SOGGETTI
b) Terreni posseduti da CD o IAP affittati a CD o IAP iscritti nella previdenza agricola	ESENTI	ESENTI	ESENTI	ESENTI	SOGGETTI se non il comuni con altitudine del centro > 281 mt	SOGGETTI
c) Terreni ubicati in comuni con altitudine del centro superiore a 600 mt	ESENTI	ESENTI	ESENTI	SOGGETTI se non a e b	ESENTI	SOGGETTI



RIEPILOGO ESENZIONE TERRENI AGRICOLI

	Comuni totalmente montani		Comuni parzialmente montani		Comuni non montani	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
d) Terreni ubicati in comuni con altitudine del centro compresa tra mt 281 e mt 600 posseduti da CD o IAP iscritti nella prev agricoli NON condotti dagli stessi	ESENTI	ESENTI	ESENTI	SOGGETTI se non b	ESENTI	SOGGETTI
e) Terreni a immutabile destinazione agro-silvo pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile	ESENTI	ESENTI	ESENTI	SOGGETTI	ESENTI	SOGGETTI



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI TERRENI AGRICOLI

- **D.L. 4/2015**
 - **Aspetti applicativi:**
 - Imposizione nei comuni non più esenti anche dei terreni incolti
 - Aliquota da applicare (*art. 1, c. 1, D.L. 185/2014 – art. 1, c. 692, L. 190/2014*)
 - Comuni che hanno previsto una specifica aliquota per i terreni agricoli:
aliquota comunale
 - Altri comuni: *aliquota di base statale (7,6 per mille)*
 - L'esenzione prevista per i terreni agricoli posseduti da CD o IAP iscritti nella previdenza agricola ubicati nei comuni con altitudine del centro compresa tra mt 281 e mt 600 è stata modificata e riguarda oggi i terreni **posseduti e condotti** da tali soggetti nei comuni parzialmente montani



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI TERRENI AGRICOLI

- **D.L. 4/2015**
 - Aspetti applicativi:
 - Questione dei terreni affittati o in comodato
 - Nel DM 28/11/2014 l'esenzione si estendeva ai terreni posseduti da CD o IAP concessi in comodato o affitto ad altri CD o IAP – norma inutile poichè l'esenzione spettava comunque a tutti i terreni solo POSSEDUTI da CD o IAP (non era richiesta la conduzione diretta)
 - Nel D.L. 4/2015 l'esenzione si estende anche ai terreni POSSEDUTI da CD o IAP concessi in comodato o in affitto ad altri CD o IAP (per la RM 2/2015, i primi devono coltivare un altro terreno)



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI TERRENI AGRICOLI

- **D.L. 4/2015**
 - Aspetti applicativi:
 - Terreni a proprietà indivisa posseduti e condotti da IAP o CD e posseduti da altri soggetti
 - Tesi soggettiva: l'esenzione compete solo per la quota di spettanza del CD o IAP
 - *Analogo criterio utilizzato per la riduzione dalla circolare MEF n. 2/df del 18/05/2012*
 - *Interpretazione letterale della norma*
 - Tesi oggettiva: l'esenzione si estende a tutto il terreno
 - *Interpretazione estensiva della norma*
 - *Posizione Cassazione sulla finzione giuridica*



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI TERRENI AGRICOLI

- D.L. 4/2015
 - Aspetti applicativi:
 - Limiti di versamento
 - *Il limite minimo è riferito al soggetto passivo per l'intero ammontare del tributo dovuto al comune nell'anno d'imposta, quindi*
 - *Se anche l'imposta sui terreni agricoli non più esenti è inferiore al minimo, ma sommata all'imposta dovuta per altri immobili supera il minimo, va **ugualmente versata** (con in più anche l'eventuale imposta sugli altri immobili)*
 - *Se l'imposta sui terreni agricoli è inferiore al minimo e non ci sono altri immobili, il tributo non va versato*



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI TERRENI AGRICOLI

- **D.L. 4/2015**
 - Aspetti applicativi:
 - Rimborso
 - *I contribuenti che hanno versato l'IMU relativa ai terreni agricoli imponibili in base al DM 28/11/2014, divenuti esenti per effetto del DL 4/2015, hanno diritto al rimborso di quanto versato o alla compensazione se comune ha previsto tale facoltà nel regolamento (art. 1, c. 5-bis, DL 4/2015)*
 - *I contribuenti che hanno versato l'IMU sui terreni agricoli NON più soggetti, hanno diritto al rimborso*
 - *Problema del limite minimo*
 - *Rimborso d'ufficio? Non pare obbligatorio*



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI TERRENI AGRICOLI

- **D.L. 4/2015**
 - Aspetti applicativi:
 - Base imponibile: *reddito dominicale in catasto al 1 gen. rivalutato del 25% e moltiplicato per*
 - *Terreni posseduti e condotti CD e IAP iscritti nella previdenza agricola: 75*
 - *Altri terreni: 135*



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI TERRENI AGRICOLI

- **D.L. 4/2015**
 - Aspetti applicativi: RIDUZIONE DALL'IMPOSTA
 - Riduzione: *terreni posseduti e condotti da CD e IAP iscritti nella previdenza agricola*

Valore del terreno	Riduzione
Fino al € 6.000	100%
Oltre € 6.000 fino ad € 15.500	70%
Oltre € 15.500 fino ad € 25.500	50%
Oltre € 25.500 fino ad € 32.000	25%

- Suddivisione dell'imponibile per scaglioni



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI TERRENI AGRICOLI

- **D.L. 4/2015**
 - *Somma dei valori di tutti i terreni posseduti nello stesso comune dal soggetto passivo*
 - *Ripartizione della riduzione proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni*
 - *La riduzione deve essere ragguagliata al periodo dell'anno in cui sussistono i requisiti (qualifica, conduzione diretta, iscrizione previdenza agricola)*
 - *La riduzione spetta solo sulla quota di valore del soggetto che ha i requisiti e non compete ai comproprietari privi di requisiti*
 - *La riduzione deve essere ripartita proporzionalmente al valore della quota dei soggetti che hanno i requisiti*



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI TERRENI AGRICOLI

- **D.L. 4/2015 – art. 1, c. 1-bis**
 - Aspetti applicativi: DETRAZIONE
 - Nuova detrazione per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali:
 - Applicata nei comuni NON montani definitivi montani o di collina nell'elenco di cui alla circolare n. 9 del 14/6/1993 (allegato al decreto)
 - Nei comuni in precedenza parzialmente delimitati (PD), la detrazione spetta solo per le zone del territorio comunale individuate come montane



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI TERRENI AGRICOLI

- **D.L. 4/2015 – art. 1, c. 1-bis**
 - Aspetti applicativi: DETRAZIONE
 - Pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, calcolata ai sensi dell'art. 13, c. 8-bis, D.L. 201/2011 (cioè quella dei terreni agricoli possesuti e condotti)
 - Contributo erariale compensativo di € 15,35 mln a decorrere dal 2015, per regioni a statuto ordinario + sicilia e sardegna
 - Distribuito con DM (art. 1, c. 9-bis, D.L. 4/2015)



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI TERRENI AGRICOLI

- Esempio calcolo riduzione terreni agricoli (foglio excel)
- Situazione comuni italiani (foglio excel)



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI TERRENI AGRICOLI

- **D.L. 4/2015**
 - Modifica al taglio operato dal D.M. 28/11/2014 (art. 1, c. 7, D.L. 4/2015)
 - Variazione compensative delle risorse a decorrere dall'anno 2015 (allegato A al DL 4/2015)
 - Nell'ambito del FSC per comuni regioni a statuto ordinario +Sicilia e Sardegna
 - Friuli, Trentino AA, Valle d'Aosta, art. 13, c. 17, D.L. 201/2011
 - Variazione compensativa delle risorse per il 2014 (allegato B)
 - Rimborsi ai Comuni (all C) per il 2014 – i comuni sono autorizzati a rettificare gli accertamenti a titolo FSC e del gettito IMU per il 2014.



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI TERRENI AGRICOLI

- **D.L. 4/2015**
 - Revisione degli importi del FSC ridotti nel 2014
 - Verifica da parte del MEF, sentita l'ANCI e la Conferenza Stato-città, entro il termine del 30/09/2015, del gettito IMU dai terreni agricoli per l'anno 2014
 - Con DM interno, di concerto con il MEF, si provvederà alle varazioni compensative spettanti a ciascun comune delle regioni a statuto ordinario + Sicilia e Sardegna
 - In base all'art. 13, c. 17, del DL 201/2011 per il Friuli e la Valle d'Aosta
 - A invarianza della riduzione complessiva di € 230, 691 mln per il 2014 e di € 268,652 mln per il 2015 e successivi



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI TERRENI AGRICOLI

- **ACCERTAMENTO CONVENZIONALE PER IL 2014**
 - Previsto dall'art. 1 del D.L. 185/2014 (poi decaduto)
 - Confermato dall'art. 1, comma 693, L. 190/2014
 - Riferito agli importi contenuti nel DM 28/11/2014
 - Dubbi sulla sua applicabilità dopo il DL 4/2015 perchè:
 - È stata abrogata la norma che aveva previsto l'emanazione del DM 28/11/2014
 - Gli importi delle riduzioni del FSC sono ora contenute nel DL 4/2015 e non più nel DM 28/11/2014
 - Per la FAQ IFEL l'accertamento convenzionale era contenuto del DM 28/11/2014, ormai decaduto e quindi non è più applicabile. Può accertarsi in base al nuovo principio della competenza potenziata solo quanto incassato entro il 30/4/2015.



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI TERRENI AGRICOLI

- **ACCERTAMENTO CONVENZIONALE PER IL 2014**
 - Critiche alla tesi IFEL:
 - La L. 190/2014 ha recepito il DL 185/2014
 - Il riferimento al DM 28/11/2014 era limitato solo agli importi
 - Effetti sugli equilibri della tesi contraria e sul patto di stabilità



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ABITAZIONE CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ESTERO

(art. 9-bis D.L. 47/2014)

- Eliminata dal 2014 l'equiparazione facoltativa all'abitazione principale dell'unità immobiliare dei cittadini residenti all'estero

Soppressa la parte del comma 2 dell'art. 13 DL 201/2011

Effetti:

- Equiparazione non più ammessa dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 47/2014 (L. 80/2014 – gu 27/5/2014)
- Regolamenti esistenti: permane l'equiparazione? Precedente in materia di imposta comunale sulla pubblicità
- Dubbi: eliminata la facoltà di equiparazione, pur a fronte dell'equiparazione per legge



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ABITAZIONE CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ESTERO

(art. 9-bis D.L. 47/2014)

- Equiparazione per legge dal 2015 per
 - Una sola unità immobiliare posseduta nel territorio italiano a titolo di proprietà o usufrutto
 - NON locata e NON data in comodato
 - Da cittadini italiani residenti fuori del territorio dello Stato
 - Iscritti AIRE
 - Già pensionati nei paesi di residenza

Differenze rispetto alla norma previgente:

- Esclusa l'equiparazione delle abitazioni in comodato
- Precisato che si può beneficiare dell'agevolazione per solo 1 unità immobiliare
- Limitata l'agevolazione agli iscritti AIRE ed ai pensionati nei paesi di residenza



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ABITAZIONE CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ESTERO

(art. 9-bis D.L. 47/2014)

- **Trasferimento compensativo**
 - Per tutte le agevolazioni afferenti alla fattispecie dell'abitazione dei cittadini italiani residenti all'estero (IMU, TASI e TARI)
 - Importo del trasferimento: complessivi € 2 milioni per tutti i comuni
 - Anno di erogazione: dal 2015



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

RENDITA FABBRICATI CON IMPIANTI FISSI

(art. 1, c. 244, L. 190/2014)

- **Si applicano per la stima diretta della rendita i criteri della circolare dell’Agenzia del territorio n. 6 del 30/11/2012**
 - *“..tra le componenti oggetto della stima catastale, per le unità immobiliari a destinazione speciale e particolare, rilevano, oltre alle strutture edilizie, anche le installazioni connesse od incorporate ai fabbricati o comunque stabilmente infisse ad essi..”*
 - *Principio confermato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 3166 del 18/02/2015*



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

RENDITA FABBRICATI CON IMPIANTI FISSI

(art. 1, c. 244, L. 190/2014)

- Principi già contenuti in precedenti pronunce della giurisprudenza
- *Sentenza n. 162 del 20/05/2008 Corte Costituzionale “nella determinazione della rendita catastale deve tenersi conto di tutti gli impianti che caratterizzano la destinazione dell’unità immobiliare, senza i quali la struttura perderebbe le sue caratteristiche che contribuiscono a definirne la specifica destinazione d’uso e che al tempo stesso siano caratterizzati da specifici requisiti di immobiliarità, a prescindere dal sistema di connessione utilizzato per il collegamento alla struttura”*



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

RENDITA FABBRICATI CON IMPIANTI FISSI

(art. 1, c. 244, L. 190/2014)

- Principi già contenuti nella normativa riguardante le centrali elettriche
- *Art. 1-quinquies del D.L. 44/2005 “limitatamente alle centrali elettriche i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strtturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso...pertanto concorrono alla determinazione della rendita catastale gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell’attività industriale, anche se fisicamente non incorporati al suolo”*



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

RENDITA FABBRICATI CON IMPIANTI FISSI

(art. 1, c. 244, L. 190/2014)

- Impianti sciistici (teleferiche, funicolari, funivie) soggetti ad IMU e da accatastare in categoria D
- *In quanto impianti dotati di redditività e non inseribili nella categoria E*

(interrogazione sottosegretario Economia)



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ALIQUOTA AGEVOLATA IMU IN CASO DI ACCORDI MODIFICATIVI DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE

(art. 19, D.L. 133/2014)

- Il comune può prevedere un'aliquota IMU ridotta nel caso di accordi tra locatore e conduttore con i quali si riduce il canone contrattuale
 - *Per tali accordi le parti possono avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori*
 - *Il conduttore può avanzare richiesta motivata di riduzione del canone*



IL RECUPERO DEI FABBRICATI FANTASMA

NORME DI DISCIPLINA

Art. 2, comma 36, DL 262/06

- L'Agenzia del Territorio ha effettuato delle verifiche sui fabbricati rurali sulla base:
 - Informazioni fornite dall'AGEA
 - Verifiche nell'ambito dei compiti istituzionali
 - Amministrative
 - Da telerilevamento
 - Da sopralluogo sul terreno
- Scopo delle verifiche:
 - Individuare fabbricati iscritti al catasto terreni che hanno perduto i requisiti di ruralità
 - Individuare fabbricati non dichiarati in catasto



IL RECUPERO DEI FABBRICATI FANTASMA

NORME DI DISCIPLINA

Art. 2, comma 36, DL 262/06

- **PROCEDURA**

L'AGENZIA DEL TERRITORIO PUBBLICA SULLA GU UN COMUNICATO CON CUI RENDE NOTA, PER OGNI COMUNE, LA DISPONIBILITÀ DELL'ELENCO DEGLI IMMOBILI INDIVIDUATI

TALE ELENCO INCLUDE LA DATA A CUI RIFERIRE LA MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE AL CATASTO, SE DISPONIBILE ED È PUBBLICIZZATO:

- PER 60 GIORNI SUCCESSIVI ALLA PUBBLICAZIONE DEL COMUNICATO
- PRESSO I COMUNI INTERESSATI
- TRAMITE GLI UFFICI PROVINCIALI
- NEL SITO INTERNET



IL RECUPERO DEI FABBRICATI FANTASMA

NORME DI DISCIPLINA

Art. 2, comma 36, DL 262/06

Termini ordinari per l'accatastamento dei fabbricati

Art. 28 Rdl 652/39: I fabbricati ed ogni altra stabile costruzione nuova che debbono considerarsi immobili urbani..debbono essere dichiarati all'Ufficio tecnico erariale entro 30 giorni dal momento in cui sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati. Debbono essere al pari dichiarati, entro lo stesso termine, i fabbricati che passano dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti all'imposta.



IL RECUPERO DEI FABBRICATI FANTASMA

NORME DI DISCIPLINA

Art. 2, comma 36, DL 262/06

- **Procedura**

L'elenco vale come richiesta di presentazione ai titolari dei diritti reali degli atti di aggiornamento catastale ai sensi del DM 701/94.

I titolari dei diritti reali devono provvedere entro 7 mesi (e non più 90 giorni) dalla data di pubblicazione del comunicato – *modifica introdotta dall'art. 26bis DL 248/07*

In mancanza intervento sostitutivo dell'Agenzia del Territorio:

- Da parte dell'Ufficio Provinciale competente
- Iscrizione in catasto del fabbricato
- Con oneri a carico dell'interessato
- Notifica dell'esito ai titolari dei diritti reali



IL RECUPERO DEI FABBRICATI FANTASMA

NORME DI DISCIPLINA

Art. 2, comma 36, DL 262/06

- **Efficacia delle rendite attribuite agli effetti fiscali**, in deroga alle vigenti disposizioni, dal:
 - 1° gennaio dell'anno successivo alla data a cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto se indicata nell'elenco
 - 1° gennaio dell'anno di pubblicazione del comunicato in caso di mancata indicazione di detta data
- Sono applicate le sanzioni per l'omessa presentazione della dichiarazione catastale.
- Apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio, da emanarsi entro 90 giorni, stabilisce le modalità attuative di detta procedura – Decreto del 09/02/2007
- Circolare n. 7 del 15/06/2007 – Accertamento dei fabbricati che hanno perduto i requisiti di ruralità – definizione dei criteri



IL RECUPERO DEI FABBRICATI FANTASMA

NORME DI DISCIPLINA

Art. 2, comma 36, DL 262/06

Problemi urbanistici connessi

- Aspetto urbanistico della regolarizzazione degli immobili non accatastati?

Costruzioni ante settembre 1967 non richiedono titolo edilizio

Obbligo del titolo edilizio per le successive

- Problemi legati al rilascio del permesso in sanatoria
 - Vincoli ambientali
 - Vincoli paesaggistici (D.Lgs 63/2008: non sanabili)
 - Violazione distanze dai vicini (rischio azioni da parte dei vicini)
- Rischio di dover demolire i fabbricati non sanabili



IL RECUPERO DEI FABBRICATI FANTASMA

NORME DI DISCIPLINA

La riapertura dei termini (art. 19, c. 8, D.L. 78/2010 - art. 2, c. 5bis, D.L. 225/2010)

- Conclusione delle operazioni di verifica da parte dell'Agencia del Territorio entro il 30/09/2010 (*art. 19, c. 7, D.L. 78/2010*)
- Riapertura dei termini al **30/04/2011** per l'accatastamento spontaneo da parte dei titolari di diritti reali sui fabbricati di

Fabbricati non dichiarati in catasto

- Per gli avvisi pubblicati in GU tra il 01/01/2007 ed il 31/12/2009 ENTRO IL 30/04/2011
- Dichiarazione di accatastamento rese disponibili ai comuni tramite il portale dei comuni, per le verifiche urbanistico-edilizie

Interventi edilizi su immobili che hanno determinato una variazione di consistenza o di destinazione non dichiarati in catasto



IL RECUPERO DEI FABBRICATI FANTASMA

NORME DI DISCIPLINA

La riapertura dei termini (art. 19, c. 8, D.L. 78/2010 - art. 2, c. 5bis, D.L. 225/2010)

- **Restano ferme**

Procedure di cui al comma 336, art. 1, L. 311/04

Attività in surroga da parte dell'Agenzia del Territorio per i fabbricati rurali per i quali sono venuti meno i requisiti (individuati ai sensi del comma 36 dell'art.2 del DL 262/06)

Attività di accertamento da svolgere da parte dell'Agenzia del Territorio relative a immobili iscritti nelle categorie F3 (in corso di costruzione) o F4 (in corso di definizione), che siano stati ultimati o resi servibili all'uso



IL RECUPERO DEI FABBRICATI FANTASMA

NORME DI DISCIPLINA

La riapertura dei termini (art. 19, c. 8, D.L. 78/2010 - art. 2, c. 5bis, D.L. 225/2010)

ipotesi di inadempimento

- Inadempimento da parte dei **titolari di diritti su fabbricati non dichiarati**

Attribuzione, da parte dell'Agenzia del Territorio di una **rendita presunta** iscritta provvisoriamente in catasto

- Avvalendosi degli elementi tecnici forniti dai comuni
- Con oneri a carico del titolare (da determinare con apposito DM entro il 31/12/2010)
- Anche mediante la stipula di convenzioni con gli organismi di categoria professionali

Successiva attribuzione di classamento definitivo



IL RECUPERO DEI FABBRICATI FANTASMA

NORME DI DISCIPLINA

La riapertura dei termini (art. 19, c. 8, D.L. 78/2010 - art. 2, c. 5bis, D.L. 225/2010)

ipotesi di inadempimento

- **Inadempimento da parte dei titolari di diritti su fabbricati con interventi edilizi su consistenza o destinazione**

Accertamenti eseguiti dall'Agencia del Territorio

- anche con la collaborazione dei Comuni
- mediante la stipula di convenzioni con gli organismi di categoria professionali

Successiva attribuzione di classamento definitivo



IL RECUPERO DEI FABBRICATI FANTASMA

NORME DI DISCIPLINA

La riapertura dei termini (art. 19, c. 8, D.L. 78/2010 - art. 2, c. 5bis, D.L. 225/2010)

Criteri di determinazione delle rendite presunte

- Fissati dal provvedimento del Direttore dell'Agencia del Territorio del 19/04/2011
- Basate su criteri semplificati
- Es. Abitazioni:

Consistenza x tariffa media

- Consistenza in vani stimata dividendo la superficie complessiva del fabbricato (da rilievi aerei o misurazioni esterne) per il vano medio catastale
- Tariffa media della classe: determinata con sopralluoghi



IL RECUPERO DEI FABBRICATI FANTASMA

NORME DI DISCIPLINA

La riapertura dei termini (art. 19, c. 8, D.L. 78/2010 - art. 2, c. 5bis, D.L. 225/2010)

Obbligo per i proprietari di provvedere alla presentazione dell'aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato sulla GU (*art. 11, c. 7, DL 16/2012*)

- **Sanzioni in caso di inadempimento**

Sanzioni quadruplicate ex art. 2 D.Lgs 23/2011.

Sanzioni da devolvere al 75% ai comuni (art. 2, c. 12, D.Lgs 23/2011)



IL RECUPERO DEI FABBRICATI FANTASMA

NORME DI DISCIPLINA

La riapertura dei termini (art. 19, c. 8, D.L. 78/2010 - art. 2, c. 5bis, D.L. 225/2010)

Effetti delle rendite presunte

- Effetti fiscali della rendita presunta e di quella successivamente dichiarata come proposta o attribuita come definitiva: dal 01/01/2007 SALVO PROVA CONTRARIA volta a dimostrare in sede di autotutela una diversa decorrenza
- Tributi erariali e locali sulla rendita presunta corrisposti a titolo di acconto, salvo conguaglio



IL RECUPERO DEI FABBRICATI FANTASMA

POSSIBILI CASISTICHE

- FABBRICATI ACCATASTATI ENTRO IL 30/04/2011
Sanzioni catastali: applicabili con le vecchie misure
Effetto fiscale della rendita proposta (art. 2, c. 36, DL
262/2006)
 - 01 gennaio dell'anno di pubblicazione del comunicato in GU, se non specificata nell'elenco la data della violazione dell'obbligo di accatastamento
 - 01 gennaio dell'anno successivo a quello di violazione dell'obbligo di accatastamento, riportato nell'elenco

Recupero ICI: con decorrenza dal periodo sopra indicato, entro i limiti dei termini di decadenza

Recupero tarsu/Tia: secondo gli ordinari termini di decadenza



IL RECUPERO DEI FABBRICATI FANTASMA

POSSIBILI CASISTICHE

- FABBRICATI NON ACCATASTATI ENTRO IL 30/04/2011
CON RENDITA PROPOSTA

Sanzioni catastali: applicabili con le vecchie misure

Effetto fiscale della rendita proposta e della successiva
rendita definitiva (art. 2, c. 5bis, DL 225/2010)

- 01/01/2007

Recupero ICI: con decorrenza dal periodo sopra indicato,
entro i limiti dei termini di decadenza

- Possibilità ricorso alla rendite presunta per eliminare possibili disparità di trattamento con chi ha accatastato nei termini
- Conguaglio all'atto dell'attribuzione della rendita definitiva

Recupero tarsu/Tia: secondo gli ordinari termini di
decadenza



FABBRICATI RURALI: efficacia domande di variazione catastale

Domande di variazione per il riconoscimento della ruralità catastale: effetti retroattivi a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della variazione (*art. 2, c. 5-ter, DL 102/2013*)

- Norma interpretativa (adottata ai sensi dell'art. 1, c. 2, L. 212/2000) dell'art. 13, c. 14-bis, DL 201/2011
 - Requisiti:
 - Presentazione della domanda di variazione catastale ai sensi dell'art. 7, c. 2-bis, DL 70/2011
 - Inserimento dell'annotazione negli atti catastali
 - Effetti:
 - Riconoscimento della ruralità ai fini fiscali dal 5° anno precedente alla presentazione
- Ordinanza Corte di Cassazione, n. 422 depositata il 10/01/2014*



L'obbligo di variazione della categoria catastale dei fabbricati rurali

Recepimento normativo dell'orientamento della Cassazione

Art. 7, commi 2bis e 2 ter del DL 70/2011

Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi dell'art. 9 del DL 557/93...i soggetti interessati possono presentare all'agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A6 per gli immobili rurali a uso abitativo o della categoria D10 per gli immobili rurali ad uso strumentale.



L'obbligo di variazione della categoria catastale dei fabbricati rurali

- Per ottenere il riconoscimento retroattivo della ruralità catastale di fabbricati NON iscritti in categoria D/10 o A/6 il contribuente doveva:

Presentare apposita **istanza** all'Agenzia del Territorio entro il **30/09/2011** con allegata autocertificazione di cui al DPR 445/2000 dove il contribuente dichiarava che:

- *L'immobile possiede in via **continuativa** a decorrere dal quinto anno antecedente a quello della presentazione della domanda i requisiti di ruralità*
- *Nel caso di fabbricati entrati in possesso del dichiarante da meno di cinque anni, possibile integrazione con ulteriore autocertificazione dei precedenti titolari o degli eredi attestante la sussistenza della ruralità anche per il periodo anteriore (circ Ag Terr 6/2011).*



L'obbligo di variazione della categoria catastale dei fabbricati rurali

•L'Agenzia del Territorio:

Verifica la sussistenza dei requisiti di ruralità

Convalida entro il 20/11/2011 la certificazione

Riconosce l'attribuzione della categoria catastale richiesta

•Casistiche possibili entro il 20/11/2011

CONVALIDA FORMALE DELLA CERTIFICAZIONE:

riconoscimento delle categorie A/6 e D/10

DINIEGO ESPRESSO DELL'ATTRIBUZIONE: immobili rimangono soggetti ad ictus

MANCATA RISPOSTA:Il contribuente assume in via provvisoria per ulteriori 12 mesi l'avvenuta attribuzione della categoria catastale richiesta



L'obbligo di variazione della categoria catastale dei fabbricati rurali

•Casistiche possibili entro il 20/11/2012

CONVALIDA FORMALE: attribuzione delle categorie A/6 o D/10 con effetto retroattivo

DINIEGO CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO: mancato riconoscimento della ruralità

•Il richiedente deve pagare:

•Tutte le imposte non versate;

•Gli interessi

•Le sanzioni determinate in misura DOPPIA rispetto alla vigente normativa

MANCATA RISPOSTA: ?



L'obbligo di variazione della categoria catastale dei fabbricati rurali

L'eliminazione della procedura

Disposizioni dei commi 2bis, 2 ter e 2 quater del D.L. 70/2011 **abrogate** dall'art. 13, comma 14, lettera d bis), del D.L. 201/2011

Fatti salvi gli effetti prodotti dalle domande presentate dopo il 30/09/2011 e fino al 30/09/2012 (*art. 13, comma 14bis, D.L. 201/2011 - art. 29, comma 8, D.L. 216/2011 – art. 3, c. 19, D.L. 95/2012*)

- *Ai fini del riconoscimento della ruralità*
- *Resta però fermo il classamento degli immobili rurali abitativi*
- *Apposito DM Economia stabilirà le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità.*



L'obbligo di variazione della categoria catastale dei fabbricati rurali

D.M. 26/07/2012 – Circolare Agenzia del Territorio 2/2012

La presentazione della domanda di variazione della categoria catastale NON comporta più la modifica della categoria ma una **SEMPLICE ANNOTAZIONE per i fabbricati rurali che non sono D/10 *“Dichiarata sussistenza dei requisiti di ruralità con domanda prot. n. “***

Domande da presentare entro il 30/09/2012 con allegata autocertificazione **SOLO per fabbricati rurali non già D/10 GIA' ESISTENTI**

Modalità stabilite da apposito comunicato agenzia del territorio del 07/08/2012



L'obbligo di variazione della categoria catastale dei fabbricati rurali

D.M. 26/07/2012 – Circolare Agenzia del Territorio 2/2012

Dopo il termine del 30/09/2012 le variazioni della ruralità devono essere dichiarate:

- Con **DOCFA nel caso di NUOVE** costruzioni o di fabbricati oggetto di interventi edilizi
 - Con allegata l'autocertificazione dei requisiti di ruralità
 - E' iscritta l'annotazione sulla dichiarazione di sussistenza dei requisiti di ruralità



L'obbligo di variazione della categoria catastale dei fabbricati rurali

D.M. 26/07/2012 – Circolare Agenzia del Territorio 2/2012

- Con apposita richiesta nel caso di acquisto / perdita dei requisiti senza necessità di variazioni di categoria, classe o altri dati reddituali
 - Con allegata autocertificazione requisiti di ruralità
 - Annotazione negli atti catastali
 - - *cancellazione, a seguito di richiesta prot. n. Del dell'annotazione relativa ai requisiti di ruralità apposta in data*
 - - *Dichiarata sussistenza dei requisiti di ruralità ex art. 2, comma , DM 26/07/2012, con richiesta prot. n..... Del.....*



L'obbligo di variazione della categoria catastale dei fabbricati rurali

D.M. 26/07/2012 – Circolare Agenzia del Territorio 2/2012

Verifica autocertificazioni: A CAMPIONE DA PARTE DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO (PROVINCE AUTONOME – art. 6 DM)

- Acquisite presso le amministrazioni competenti
- Obbligo per le PA che possiedono le informazioni di garantire l'accesso senza oneri (anche tramite il portale dei comuni)

Elenco domande presentate: disponibile sul PORTALE DEI COMUNI



L'obbligo di variazione della categoria catastale dei fabbricati rurali

D.M. 26/07/2012 – Circolare Agenzia del Territorio 2/2012

ESITO DELLA VERIFICA

MANCATO RICONOSCIMENTO RURALITA'

Provvedimento motivato Direttore Ag. Territorio (provincia autonoma)

- *Registrato negli atti catastali “Mancato riconoscimento della ruralità dichiarata con domanda/richiesta prot. n. del..”*
- *Notificato agli interessati*
- *Impugnabile avanti CTP*

CONFERMA RURALITA: rimane l'annotazione



L'obbligo di variazione della categoria catastale dei fabbricati rurali

DECORRENZA: Le domande presentate fanno riconoscere il requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della richiesta (*art. 7 DM 26/7/12*)

OSSERVAZIONI

- La retroattività non ERA prevista dalla legge
 - Art. 11 preleggi: la legge dispone solo per il futuro
- Non vi è retroattività secondo:
 - la sentenza della Commissione Tributaria regionale di Milano n. 77 del 24/05/2012
 - La sentenza della CTP Modena n. 75/02/2013



L'obbligo di variazione della categoria catastale dei fabbricati rurali

OSSERVAZIONI

- Cassazione, ordinanza n. 11081 del 03/07/2012 conferma la necessità dell'iscrizione in A/6 o D/10 MA NON SI PRONUNCIA SULLA QUESTIONE DELLA RETROATTIVITA' DELLA DOMANDA
- Cassazione, ordinanza n. 17765 del 19/07/2013 continua a ritenere che sono rurali solo i fabbricati iscritti in categoria D10 e A6



L'obbligo di variazione della categoria catastale dei fabbricati rurali

OSSERVAZIONI

- La domanda ha effetto retroattivo per la CTR Bologna n. 65 del 01/10/2012, CTP Brescia n. 89 del 17/10/2012, la CTP savona, n. 67 del 7/08/2012, la CTP Forlì n. 220 del 06/12/2012, la CTP Reggio Emilia, sentenza n. 12/4/13, la CTP Mantova, sentenze n. 20/1/2013-63/02/2013-65/2/2013 *(per quest'ultima la retroattività si spinge anche oltre il 2007)*, CTR Firenze n. 58/25/13 del 04/04/2013
- Per il dipartimento delle finanze del MEF gli effetti delle domande sono retroattivi *(risposta all'interrogazione commissione finanze n. 5-00188)*
- CTP Mantova (n. 121/2013): la ruralità è riconosciuta trascorsi 12 mesi dalla presentazione dell'istanza senza l'emanazione del provvedimento di diniego
 - Dubbi, la norma che lo prevedeva è stata abrogata e non c'è più silenzio assenso*



L'obbligo di variazione della categoria catastale dei fabbricati rurali

CONSIDERAZIONI

Effetti sull'IMU della procedura di variazione della categoria catastale dei fabbricati rurali

- Ipotesi 1: nessuno se si sposa la tesi del MEF
- Ipotesi 2: necessario l'accatastamento in D10 (o l'annotazione) per il riconoscimento dei benefici ai fabbricati strumentali

Effetti sull'ICI

- Retroattività del riconoscimento della ruralità catastale



LA QUOTA STATALE IMU 2012

Art. 13, c. 11, D.L. 201/2011: *la quota statale IMU 2012 riscossa in sede di accertamento era di competenza dei comuni, con inclusione di sanzioni ed interessi*

Norma abrogata dall'art. 1, c. 380, let. a, L. 228/2012

Nuova quota statale sugli immobili di categoria catastale D ad uso produttivo dal 2013 (art. 1, c. 380, let. f, L. 228/2012)

Previsione della devoluzione ai comuni della quota statale IMU 2013 e anni seguenti, in sede di accertamento, con sanzioni ed interessi

Effetti abrogazione art. 13, c. 11, D.L. 201/2011

Eliminazione devoluzione quota statale IMU 2012 ai comuni, in sede di accertamento (*tesi letterale*)



LA QUOTA STATALE IMU 2012

Effetti abrogazione art. 13, c. 11, D.L. 201/2011

Permanenza della devoluzione ai comuni della quota statale IMU 2012

Non rileva l'anno di notifica dell'atto di accertamento, ma solo l'anno oggetto di accertamento e quindi le regole vigenti per quell'anno (tempus rect actum)

La disposizione ha portata innovativa e quindi vanno applicate le regole vigenti nell'anno di riferimento (tesi IFEL, dossier bilancio 2014)



LE NORME DI DISCIPLINA DELL'IMU IN SEGUITO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA IUC

Art. 1, c. 703, L. 147/2013 "l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU"

Tesi rigorosa: le norme comuni della IUC non si applicano all'IMU (*tesi MEF, nota del 15/4/2014, DM 26/06/2014*)

Tesi formale: le norme comuni della IUC prevalgono su quelle dell'IMU in virtù del criterio della successione delle leggi (*tesi IFEL, dossier bilancio 2014*)

Effetti:

Funzionario responsabile, capacità di stare in giudizio (si nella IUC – no nell'IMU)

Sanzioni

- Limite minimo € 51 nell'IMU, € 50 nella IUC
- Sanzione relativa alla mancata risposta al questionario (da € 100 a € 500 nella IUC, da € 51 a € 258, nell'IMU)



RISCOSSIONE DEL TRIBUTO: L'OBBLIGO DI UTILIZZO DEL F24 ON LINE

Regole versamenti con modello F24 dal 1/10/2014

Modelli F24 a saldo zero:

Solo tramite i canali telematici dell'agenzia delle entrate (f24 on line, f24 web, f24 cumulativo)

- i privati non possono più usare la delega cartacea, ne home banking
- I titolari di partita IVA non possono più usare l'home banking (delega cartacea già vietata)

Modello F24 con compensazione e saldo a *debito*:

tramite servizi telematici dell'Agenzia delle entrate

tramite servizi telematici delle banche, poste e agenti della riscossione



RISCOSSIONE DEL TRIBUTO: L'OBBLIGO DI UTILIZZO DEL F24 ON LINE

Regole versamenti con modello F24 dal 1/10/2014

Modello F24 oltre i 1.000 euro senza compensazioni:

tramite i canali telematici dell'agenzia delle entrate

tramite servizi telematici delle banche, poste e agenti della riscossione

NO in forma cartacea anche per i privati ECCEPTE che per i modelli F24 precompilati dall'ente impositore (es TARI) – circ Ag entrate 27/e del 19/9/2014

Modello F24 fino a 1.000 euro senza compensazioni:

tramite i canali telematici dell'agenzia delle entrate

tramite servizi telematici delle banche, poste e agenti della riscossione

in forma cartacea anche SOLO per i privati



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli

(Art. 1, c. 669, L. 147/2013 modificato dall'art. 2 D.L. 16/2014)


Prima della modifica del D.L. 16/2014:

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO





TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

MODIFICHE APPORTATE DAL D.L 16/2014

- ELIMINATE LE AREE SCOPERTE
- DEFINITO L'ASSOGGETTAMENTO SOLO DI AREE EDIFICABILI E DEI FABBRICATI
- RIFERIMENTO ALLE STESSE DEFINIZIONI DELL'IMU
- ELIMINATO IL RIFERIMENTO "A QUALSIASI USO"



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

FINALITA' DEL TRIBUTO

Destinato al finanziamento dei servizi INDIVISIBILI dei comuni

- **SERVIZI INDIVISIBILI:** servizi per i quali non è possibile individuare l'intensità degli stessi usufruita da ogni singolo soggetto, erogati in favore della collettività
 - ES: pubblica illuminazione, manutenzione stradale, verde pubblico, sicurezza locale, ecc

(art. 1, comma 639 e comma 682, L. 147/2013)



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

OGGETTI IMPONIBILI

Fabbricati

Inclusa l'abitazione principale

Aree edificabili

A QUALSIASI TITOLO POSSEDUTI/DETENUTI

(art. 1, comma 669, L. 147/2013)

Trattandosi di un tributo che finanzia i servizi indivisibili sono soggetti TUTTI gli immobili indicati, a prescindere dalla potenzialità di produzione dei rifiuti e dal loro utilizzo (basta in possesso o la disponibilità)

GLI OGGETTI IMPONIBILI SONO DEFINITI COME NELL'IMU
(modifica apportata alla Legge 147/2013 dal D.L. 16/2014)



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

OGGETTI IMPONIBILI: fabbricati

Stessa definizione dell'IMU (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011 – art. 2, comma 1, let a, D.Lgs 504/92)

L'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano

Unità immobiliare: Una porzione di fabbricato, un intero fabbricato, o un insieme di fabbricati che nello stato in cui si trovano è di per sè stesso dotato di un'autonomia funzionale e reddituale

- E' inclusa l'abitazione principale (invece esclusa dall'IMU dal 2014, se non in categoria A/1-A/8-A/9)



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

OGGETTI IMPONIBILI: l'abitazione principale

- Stessa definizione dell'IMU (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011)
 - *L'immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.*
 - *Le **pertinenze** sono le unità immobiliari classate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo*
 - *Nel caso di **coniugi** con residenze e dimore separate*
 - *Se le abitazioni sono ubicate **nello stesso comune**, solo una è abitazione principale (individuata dagli stessi)*
 - *Se sono **ubicate in comuni diversi***
 - *Per il Ministero dell'economia sono entrambe abitazioni principale se vi sono effettive necessità di trasferimento della residenza (es motivi lavorativi) – Circolare n. 3/fi 2012*
 - *Contrasta con la previsione che l'abitazione principale deve essere quella del nucleo familiare*



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

OGGETTI IMPONIBILI: l'abitazione principale

- Abitazione principale di un solo coniuge – ripartizione tributo
 - Coniugi comproprietari (possessori) soggetti passivi in solido per l'intero poichè l'utilizzatore ha rilevanza SOLO se distinto dal titolare di diritti reali sull'immobile
 - Problema dell'aliquota applicabile (risolvibile solo con ipotesi di pagamenti pro-quota)
- Abitazione principale di un solo possessore
 - Responsabilità solidale per l'intero dei possessori
 - Problema dell'aliquota applicabile (vedi poi)



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

OGGETTI IMPONIBILI: aree edificabili

Stessa definizione dell'IMU (*art. 13, comma 2, D.L. 201/2011 – art. 2, c. 1, let. b, D.Lgs 504/92*)

- Area edificabile: si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità (art. 2, c. 1, let. b, D.Lgs 504/92)
- Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (art. 36, comma 2, D.L. 223/2006)



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

OGGETTI IMPONIBILI: aree edificabili – casi particolari

- applicabilità della **finzione giuridica** di non edificabilità delle aree possedute e condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola?
 - *Il richiamo espresso alla stessa definizione di area edificabile ai sensi dell'IMU la fa ritenere applicabile (art. 1, c. 669, L. 147/2013, come modificato dal D.L. 16/2014)*
 - **Per il MEF**
 - *non era applicabile in quanto agevolazione specifica per l'IMU non richiamata nella TASI (risposta al seminario "Telefisco", antecedente però la modifica normativa sulla definizione degli oggetti del tributo)*
 - *E' applicabile in virtù delle nuove norme (FAQ IMU-TASI del 03/06/2014 – risposta n. 9)*
 - *Nel caso di terreno edificabile NON POSSEDUTO ma solo AFFITTATO ad un coltivatore diretto o un IAP, la TASI è DOVUTA come area edificabile*
 - *Calcolata con l'aliquota relativa alle condizioni del proprietario*
 - *Ripartita tra proprietario e coltivatore con le % comunali*



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

OGGETTI IMPONIBILI: aree edificabili – finzione giuridica di non edificabilità dei suoli

Condizioni per l'applicazione

- Requisito soggettivo: il possessore del terreno deve essere
 - a) Coltivatore diretto: Colui che esercita un'attività professionale organizzata con il lavoro prevalentemente proprio o della propria famiglia, con un apporto lavorativo **NON INFERIORE** a 1/3 del fabbisogno lavorativo dell'azienda e il lavoro apportato dal coltivatore non deve essere inferiore alle 104 giornate annue



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

OGGETTI IMPONIBILI: aree edificabili – finzione giuridica di non edificabilità dei suoli

Condizioni per l'applicazione

- Requisito soggettivo: il possessore del terreno deve essere
 - b) Imprenditore agricolo professionale (IAP) di cui all'art. 1 D.Lgs 99/2004, può essere una
 - Persona fisica**: *soggetto in possesso di conoscenze e competenze professionali che dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 cc direttamente o in qualità di socio di società almeno il **50%** del proprio **tempo di lavoro complessivo** e che ricavi dalle attività medesime almeno il **50%** del proprio **reddito complessivo** globale da lavoro. (ridotti al 25% nelle zone svantaggiate)*



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

OGGETTI IMPONIBILI: aree edificabili – finzione giuridica di non edificabilità dei suoli

Condizioni per l'applicazione

- Requisito soggettivo: il possessore del terreno deve essere
 - b) Imprenditore agricolo professionale (IAP) di cui all'art. 1 D.Lgs 99/2004, può essere una
 - **Società di persone, cooperative o di capitali** nelle quali
 - lo statuto preveda come oggetto sociale l'esercizio **esclusivo** delle attività agricole di cui all'art. 2135 cc;
 - Almeno un socio sia IAP (nelle società di persone)
 - Almeno un amministratore sia IAP (nelle società di capitali)
 - Almeno un amministratore-socio sia IAP



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

OGGETTI IMPONIBILI: aree edificabili – casi particolari

- aree edificabili pertinenziali a fabbricati
 - *Escluse dalla TASI se ricorrono tutte le condizioni previste per l'IMU*
- *Sono aree pertinenziali a fabbricati (principi Cassazione)*
 - *Le aree pertinenziali come definite dal codice civile: non contano le risultanze catastali, può essere anche una particella distinta dal fabbricato purchè sussistano i requisiti*
 - *Soggettivo: volontà del proprietario della pertinenza di asservirla al bene principale (di sua proprietà)*
 - *Oggettivo: durevole e permanente destinazione della pertinenza a servizio ed ornamento del bene principale*
 - *L'area deve essere asservita in modo durevole con modifica dello stato dei luoghi non facilmente rimuovibile*
 - *L'area deve essere dichiarata come pertinenziale nella dichiarazione del tributo*
 - *L'asservimento funzionale durevole deve essere provato rigorosamente dal contribuente (applicabilità dell'abuso del diritto)*



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

OGGETTI IMPONIBILI: esenzioni

1. Immobili posseduti nel proprio territorio da:

- Stato,
- Regioni
- Province
- Comuni
- comunità montane
- consorzi tra detti enti, ove non soppressi
- Enti del SSN

DESTINATI ESCLUSIVAMENTE A COMPITI ISTITUZIONALI

- 1.Bis rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio i bivacchi
2. Fabbricati classificati o classificabili nelle categorie da E/1 a E/9;
3. Fabbricati ad usi culturali
4. Fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e loro pertinenze



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

OGGETTI IMPONIBILI: esenzioni

5. Fabbricati di Stati esteri e organizzazioni internazionali esenti da ILOR in base agli accordi internazionali
6. Immobili utilizzati (posseduti) da enti non commerciali per le finalità agevolate svolte con modalità non commerciali (art. 7, comma 1, lett. I D.Lgs 504/92)
 - Si applicano tutte le norme dell'art. 91-bis del D.L. 1/2012 sull'utilizzo parziale

(art. 1, comma 3, D.L. 16/2014)

Previste le stesse esenzioni dell'IMU ECCETTO:

- Terreni agricoli nei comuni montani o di collina (art. 7, let h) – esenzione inutile perché i terreni agricoli sono TUTTI fuori campo di applicazione della TASI
- Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 708, L. 147/2013) – SOGGETTI A TASI
- Non è stata ripresa l'esclusione dall'esenzione presente nell'IMU per le fondazioni bancarie (art. 9, comma 6-quinquies, del D.L. 174/2012), che quindi possono essere esenti da TASI ricorrendo i requisiti della lettera i dell'art. 7 del D.Lgs 504/92



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

OGGETTI IMPONIBILI: DIFFERENZE TASI-IMU

- **IMMOBILI SOGGETTI A TASI E NON A IMU**

Soggetti solo fabbricati ed aree edificabili

- ABITAZIONE PRINCIPALE NON IN CAT A/1-A/8-A/9 E PERTINENZE
 - *E' APPLICABILE LA STESSA DEFINIZIONE E LE STESSA LIMITAZIONI PREVISTE NELL'IMU*
- ALLOGGI SOCIALI
- UNITA' IMMOBILIARI COOP EDILIZIE A PROP INDIVISA
- ABITAZIONE ASSEGNATA ALL'EX CONIUGE
- ABITAZIONE MILITARI E POLIZIOTTI
- FATTISPECIE EQUIPARATE DAL COMUNE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE
- FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
- FABBRICATI INVENDUTI DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONE (art. 2 D.L. 102/2013)



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

OGGETTI IMPONIBILI: DIFFERENZE TASI-IMU

- IMMOBILI SOGGETTI A IMU E NON A TASI

Soggetti tutti gli immobili

- TERRENI AGRICOLI UBICATI IN COMUNI NON MONTANI O DI COLLINA
- TERRENI INCOLTI (NON UBICATI IN COMUNI MONTANI O DI COLLINA?)
- FONDAZIONI BANCARIE AVENTI I REQUISITI DELLA LETTERA i DELL'ART. 7 D.LGS 504/92



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

RIEPILOGO ASSOGGETTAMENTO IMU-TASI

Fattispecie	TASI	IMU
Fabbricati	SI	SI
Aree edificabili	SI	SI
Terreni agricoli	NO	SI (comuni non montani)
Terreni incolti	NO	SI (solo comuni non montani?)
Aree edificabili PERTINENZIALI	NO	NO
Abitazione principale e pertinenze NO A/1- A/8-A/9 e fattispecie equiparate	SI	NO



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Fattispecie	TASI	IMU
Abitazione principale A/1-A/8-A/9	SI	SI
Coop edilizie indivise, abitazione ex coniuge, abitazione militari e poliziotti, alloggi sociali	SI	NO
Immobili Stato, regioni, province ecc scopi istituzionali	NO	NO
Fabbricati cat E, culto, stati esteri, usi culturali, enti no profit	NO	NO
Fabbricati rurali strumentali	SI	NO (in tutti i comuni)
Fabbricati invenduti	SI	NO



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

BASE IMPONIBILE

- Espresso richiamo alla base imponibile dell'IMU (*art. 1, comma 675, L. 147/2013*)
 - Fabbricati:
 - Iscritti in catasto: rendita catastale vigente al 01 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5%, moltiplicata per i coefficienti IMU
 - Categoria D, non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati: criterio del valore contabile
 - Non iscritti in catasto, diversi dagli D: manca il criterio (rendita presunta?)
 - Aree edificabili: Valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

BASE IMPONIBILE

- Il richiamo alla base imponibile IMU rende invece applicabili alla TASI:
 - La riduzione del 50% dell'imponibile per
 - Fabbricati di interesse storico/artistico
 - Fabbricati inagibili
- *Si tratta di “determinazione della base imponibile”*

Posizione condivisa dal MEF nelle FAQ IMU-TASI del
03/06/2014, risposta n. 8



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): aspetti rilevanti per il 2015

Criteri per la determinazione delle aliquote e delle detrazioni
La conferma dei limiti massimi alle aliquote per il 2015 (art. 1, c. 679, L. 190/2014)

Questioni irrisolte

La responsabilità solidale tra i possessori

La periodicità del conteggio del tributo

Casi particolari di soggettività passiva

L'obbligo di invio dei modelli di pagamento precompilati

La vigenza dei termini “a regime” per le scadenze e l'invio delle deliberazioni

La riduzione del tributo per i cittadini italiani non residenti iscritti AIRE (art. 9-bis, D.L. 47/2014)



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ALIQUOTE E DETRAZIONI

Aliquota di base: 0,1% (art. 1, comma 676, L. 147/2013)

In ogni caso l'applicabilità anche dell'aliquota di base è legata al rispetto della condizione che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU per ciascuna tipologia di immobile al 31/12/2013

(art. 1, commi 640 e 677, L. 147/2013)



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ALIQUOTE E DETRAZIONI

FACOLTA' CONCESSE AL COMUNE

1. **Riduzione dell'aliquota di base fino ad AZZERARE l'imposta** *(art. 1, comma 676, L. 147/2013)*
IL COMUNE PUO' QUINDI NON APPLICARE LA TASI
2. **Determinare l'aliquota nel rispetto dei vincoli, per ogni categoria di immobili, che:**
 - A. TASI + IMU \leq ALIQUOTA IMU MAX AL 31/12/2013
 - B. PER IL 2014, L'ALIQUOTA MASSIMA NON PUO' SUPERARE LO 0,25%
 - C. PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE COMUNQUE L'ALIQUOTA TASI MASSIMA NON PUO' SUPERARE LO 0,1%



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ALIQUOTE E DETRAZIONI

FACOLTA' CONCESSE AL COMUNE

- Legittimo NON applicare la TASI su alcune fattispecie se

SI	NO
Il tributo è già una patrimoniale	Il tributo diverrebbe una patrimoniale
L'aliquota a 0 è ammessa dalla legge	Si reintroduce di fatto l'IMU sull'abitazione principale
La soggettività passiva dell'occupante è eventuale	Il comma 676 prevede l'aliquota a 0 solo per quella di base
Il comune può differenziare liberamente le aliquote nel range 0-2,5	Si introducono esenzioni non previste dalla legge (limite potestà regolament.) che consente solo riduzioni libere (c. 682)
La circolare n. 2/df/2014 ritiene legittime ipotesi con aliquote a 0 (anche se legate all'IMU al massimo?)	Si esonera una categoria di soggetti passivi (utilizzatori)



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ALIQUOTE

IMMOBILE	LIMITE IMU 2013 PER TASI + IMU 2014	LIMITE MASSIMO TASI
Abitazione principale no A/1-A/8-A/9	0,6%	0,25%/0,1%
Abitazione principale A/1-A/8-A/9	0,6%	0,25%/0,1%
Fabbricati rurali strumentali**	0,2%	0,10%
Fattispecie equiparate all'abitazione principale	0,6%	0,25%
Ipotesi esenti/escluse da IMU	1,06%	0,25%
Altri immobili	1,06%	0,25%



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ALIQUOTE E DETRAZIONI

- FACOLTA' CONCESSE AL COMUNE

3. Differenziare le aliquote TASI, sulla base

- SETTORE DI ATTIVITA'
- TIPOLOGIA E DESTINAZIONE DEGLI IMMOBILI
–FACOLTA' DI DIFFERENZIAZIONE MOLTO AMPIA
(art. 1, comma 683, L. 147/2013)

4. Prevedere detrazioni

- Si ritiene che comunque permanga la facoltà dell'ente di stabilire detrazioni d'imposta, anche legate a particolari condizioni socio-economiche anche se il comma 731 che le prevedeva è stato modificato dall'art. 1, comma 1, del D.L. 16/2014
- Il comma 731 prevede ora un incremento di risorse di € 625 mln da destinare al fondo di solidarietà comunale per il 2014.
- *Possibilità di finanziare le detrazioni con l'aumento dell'aliquota oltre i limiti massimi fino allo 0,8 per mille (art. 1, c. 677 – introdotto dal D.L. 16/2014)*



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ALIQUOTE E DETRAZIONI

FACOLTA' CONCESSE AL COMUNE

5. Possibilità di superare i limiti di aliquota SOLO NEL 2014 e 2015 (art. 1, c. 677 L. 147/13) – circolare MEF n. 2/df del 29/07/2014

- LIMITI DI ALIQUOTA SUPERABILI

**1. SOMMA IMU+TASI < ALIQUOTA MASSIMA DI LEGGE
IMU AL 31/12/2013**

- 10,6 PER MILLE PER TUTTI GLI IMMOBILI
- 6 PER MILLE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
- Non è possibile superare il limite dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (FAQ IMU-TASI MEF del 03/06/2014, risposta n. 7)



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ALIQUOTE E DETRAZIONI

FACOLTA' CONCESSE AL COMUNE

5. Possibilità di superare i limiti di aliquota SOLO NEL 2014 e 2015 (art. 1, c. 677 L. 147/13) – circolare MEF n. 2/df del 29/07/2014

- LIMITI DI ALIQUOTA SUPERABILI

2.LIMITE MASSIMO ALIQUOTA DEL 2,5 PER MILLE

MISURA COMPLESSIVA DEL SUPERAMENTO DEI DUE LIMITI

0,8 PER MILLE, opzioni:

- Tutto l'aumento sul PRIMO LIMITE (11,4 per tutti gli immobili 6,8 abitazione principale)
- Tutto l'aumento sul SECONDO LIMITE (aliquota massima 3,3 per mille)
- Ripartito tra i due limiti



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ALIQUOTE E DETRAZIONI

FACOLTA' CONCESSE AL COMUNE

5. Incremento dell'aliquota massima (*Circolare MEF n. 2/df del 29/07/2014*)

Il rispetto dei limiti deve essere effettuato per **OGNI TIPOLOGIA DI IMMOBILE OGGETTO DI DIFFERENZIAZIONE DI ALIQUOTA DA PARTE DEL COMUNE**

Nb: la circolare non affronta la questione dell'aliquota a zero, seppure negli esempi prospettati evidenzia aliquote a zero solo per quegli immobili con l'aliquota IMU al massimo di legge.



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Aliquote conformi alla norma secondo la circolare MEF n. 2/Df

Tipologia immobile	Imu	Tasi (primo limite)	Imu+Tasi (secondo limite)
Aliquota ordinaria	10,6	0	10,6
Fabbricati locati	9	1	10
Immobili merce	0	3,3 (2,5+0,8)	3,3
Abitazione principale NO A/1-A/8-A/9	0	3,3 (2,5+0,8)	3,3
Abitazione principale A/1-A/8-A/9	6	0	6



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Aliquote conformi alla norma secondo la circolare MEF n. 2/Df del 29/07/2014

Tipologia immobile	Imu	Tasi (primo limite)	Imu+Tasi (secondo limite)
Aliquota ordinaria	10,6	0,8	11,4
Fabbricati locati	9	1	10
Immobili merce	0	2,5	2,5
Abitazione principale NO A/1-A/8-A/9	0	2,5	2,5
Abitazione principale A/1-A/8-A/9	6	0,8	6,8



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Aliquote conformi alla norma secondo la circolare MEF n. 2/Df del 29/07/2014

Tipologia immobile	Imu	Tasi (primo limite)	Imu+Tasi (secondo limite)
Aliquota ordinaria	10,1	0,9	11,00 (10,6 + 0,4)
Fabbricati locati	9	1	10
Immobili merce	0	2,5	2,5
Abitazione principale NO A/1-A/8-A/9	0	2,9 (2,5+0,4)	2,9
Abitazione principale A/1-A/8-A/9	5	1,4	6,4 (6 + 0,4)



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Aliquote NON conformi alla norma secondo la circolare MEF n. 2/Df del 29/07/2014

Tipologia immobile	Imu	Tasi (primo limite)	Imu+Tasi (secondo limite)
Aliquota ordinaria	8,3	2,8 (2,5 + 0,3)	11,1 (10,6 + 0,5)
Fabbricati locati	9,9	1	10,9 (10,6 + 0,3)
Immobili a disposizione	10,6	0,5	11,1 (10,6 + 0,5)
Abitazione principale NO A/1-A/8-A/9	0	3 (2,5 + 0,5)	3
Abitazione principale A/1-A/8-A/9	4,6	1,7	6,3 (6+0,3)



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ALIQUOTE E DETRAZIONI

- FACOLTA' CONCESSE AL COMUNE

5. Incremento dell'aliquota massima (*art. 1, c. 677 L. 147/13*)

- **CONDIZIONE PER LA LEGITTIMITA' DELL'INCREMENTO**

- Il gettito derivante dall'incremento di aliquota oltre il massimo fino allo 0,8 per mille complessivo DEVE finanziare
 - DETRAZIONI D'IMPOSTA
 - ALTRE MISURE (es: aliquote ridotte o riduzioni %)

In favore

- Dell'abitazione principale
- Delle fattispecie equiparate (per legge o regolamento – FAQ MEF) che generino EFFETTI SUL CARICO DI IMPOSTA TASI EQUIVALENTI O INFERIORI A QUELLI DETERMINATISI CON L'IMU RELATIVAMENTE ALLA STESSA TIPOLOGIA DI IMMOBILE

NB: PER IL MEF, LE FATTISPECIE ASSIMILATE AI FINI IMU ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE SONO TUTTE QUELLE DI CUI ALL'ART. 13, COMMA 2, DEL DL 201/2013



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ALIQUOTE E DETRAZIONI

SUPERAMENTO DEI LIMITI MASSIMI DELLE ALIQUOTE

Il maggior gettito deve finanziare il costo delle detrazioni/altre misure che garantiscano **effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori all'IMU** per l'abitazione principale e le fattispecie equiparate

E' obbligatorio che il gettito dell'incremento fino allo 0,8 per mille finanzia solo le detrazioni/misure agevolative?

- Secondo l'IFEL (nota del settembre 2014) NON è necessario destinare tutto il maggior gettito al finanziamento delle detrazioni /riduzioni
- Farebbe propendere per la tesi negativa anche la modifica apportata alla norma deal DL 16/2014, riferendosi a effetti non più solo equivalenti ma anche INFERIORI



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ALIQUOTE E DETRAZIONI

SUPERAMENTO DEI LIMITI MASSIMI DELLE ALIQUOTE

Necessità che il gettito dell'incremento finanzi interamente il costo della “detrazione equivalente”

Costo della detrazione equivalente, vale a dire della detrazione che garantisce che per ogni immobile gli effetti della tasi siano non superiori a quelli dell'IMU

Parametro di riferimento: IMU 2012

Criteri di calcolo

- Detrazione determinata con criterio proporzionale:
$$\text{Aliquota IMU ab princ 2012} : 200 = \text{Aliquota Tasi abit princ} : X$$
- Detrazione variabile al variare della rendita catastale che assicura l'equivalenza TASI-IMU



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ALIQUOTE E DETRAZIONI

SUPERAMENTO DEI LIMITI MASSIMI DELLE ALIQUOTE

Necessità che il gettito dell'incremento finanzia interamente il costo della “detrazione equivalente”

Esempio	Gettito 0,8	Costo detrazione equivalente	Costo detrazione applicata	Quota bilancio	Correttezza
1	100.000	80.000	80.000	20.000	OK
2	100.000	80.000	40.000	60.000	NO
3	100.000	120.000	100.000	0	OK
4	100.000	80.000	100.000	-20.000	OK



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ALIQUOTE E DETRAZIONI

SUPERAMENTO DEI LIMITI MASSIMI DELLE ALIQUOTE

Una volta rispettata la condizione precedente NON è obbligatorio adottare la detrazione equivalente, ma è possibile rimodulare le detrazioni, purchè garantiscano un costo almeno pari a quello della detrazione equivalente

- L'equivalenza non è riferita al singolo contribuente ma al complesso della categoria delle abitazioni principali
- Possibile modulare le detrazioni/agevolazioni anche sulla base di vari parametri (rendita catastale, ISEE, condizioni socio-economiche, ecc.)



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ALIQUOTE E DETRAZIONI

SUPERAMENTO DEI LIMITI MASSIMI DELLE ALIQUOTE

- Possibili tipologie
 - Detrazioni fisse ricavate riparametrando la detrazione IMU
(es: aliquota IMU 4 per mille, detrazione € 200 – aliquota TASI 3 per mille - detrazione TASI equivalente € 150).
 - DIFETTI: avvantaggiano chi ha rendite alte e già pagherebbe di meno (effetto regressivo)
 - Detrazioni variabili al variare della rendita catastale.
 - dubbi interpretativi sulla loro applicazione (es inclusione o meno delle pertinenze)
 - spesso associate a formule complicate
 - hanno il vantaggio di eliminare l'effetto regressivo di quelle fisse



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ALIQUOTE E DETRAZIONI

FACOLTA' CONCESSE AL COMUNE

Modalità di esercizio:

Deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi entro il termine previsto dalle leggi statali per l'approvazione del bilancio di previsione (*art. 1, c. 683, L. 147/2013*)

Per la riduzione dell'aliquota sotto il livello base e per le altre riduzioni "libere" occorre una norma regolamentare (*art. 1, comma 676-682, L. 147/2013*)

- *Parere dei revisori ai sensi dell'art. 239 Tuel?*

La delibera di fissazione delle aliquote deve tenere conto anche dei servizi e dei costi alla cui copertura è diretto il tributo, stabiliti nel regolamento comunale TASI.



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ALIQUOTE E DETRAZIONI

Modalità di esercizio:

Publicità delle deliberazione (regole generali)

- Invio al MEF (portale del federalismo fiscale)
 - entro 30 gg dall'esecutività della deliberazione o
 - entro 30 gg dalla data di scadenza del termine previsto per approvare il bilancio di previsione
- La pubblicazione sul sito del MEF sostituisce la pubblicazione in GU (per i regolamenti)
- In caso di mancato invio
 - Diffida del Ministero dell'Interno
 - Blocco del trasferimento delle risorse spettanti ai comuni a qualsiasi titolo

(art. 13, comma 15, D.L. 201/2011)



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ALIQUOTE E DETRAZIONI

- Pubblicità delle deliberazione delle aliquote e del regolamento (regole speciali per la TASI) *art. 1, comma 688, L. 147/2013*
 - Invio al MEF (portale del federalismo fiscale), in forma esclusivamente telematica
 - »entro 21ottobre (necessaria per pubblicazione entro il 28 ottobre nel sito del portale del federalismo fiscale).
 - Efficacia della deliberazione decorrente dalla data di pubblicazione sul sito informatico (effetti sulla seconda rata)
- Inserimento nel sito degli elementi risultanti dalla delibere secondo le modalità indicate da apposito decreto del MEF

Regole particolari per il 2014



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ALIQUOTE E DETRAZIONI: QUESTIONI

1. **Quale aliquota si applica nel caso in cui l'immobile sia abitazione principale per un solo possessore?**
 - Unica aliquota in quanto l'obbligazione tributaria è unica per tutti i possessori?
 - Abitazione principale o no?
 - In caso positivo, il possessore non residente paga IMU sulla sua quota + è resp in solido per la TASI e rischia di superare il limite massimo IMU

POSIZIONE MEF (FAQ imu-tasi del 03/06/2014):

- Il tributo deve essere calcolato per quote di possesso
- Ogni possessore applica l'aliquota della propria situazione



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ALIQUOTE E DETRAZIONI: QUESTIONI

1. **Quale aliquota si applica nel caso in cui l'immobile sia abitazione principale per un solo possessore?**

POSIZIONE MEF (FAQ imu-tasi del 03/06/2014):

- L'eventuale detrazione va attribuita interamente al possessore che destina l'immobile ad abitazione principale
- Considerazioni: non conforme alla legge, che parla di solidarietà, anche se per il MEF la solidarietà riguarda solo il pagamento e non le modalità di calcolo del tributo



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ALIQUOTE E DETRAZIONI: QUESTIONI

2. Per il detentore che dimora e risiede si considera abitazione principale?

- Posizione del MEF (FAQ del 03/06/2014, risposta n. 13): il tributo deve sempre essere determinato considerando l'aliquota applicabile in base alla situazione del possessore
- Art. 1, c. 688, L. 147/2013: il tributo per l'utilizzatore è determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale
- Aliquota applicabile: quella prevista per gli immobili LOCATI O IN COMODATO
- Non rileva che l'immobile sia abitazione principale dell'occupante, la definizione di abitazione principale è la stessa dell'IMU – DIMORA E RESIDENZA del possessore
- Non spetta l'eventuale detrazione prevista dal comune, salvo **potestà regolamentare**



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

SOGGETTI PASSIVI

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669.

(art. 1, comma 671, L. 147/2013)

Sono soggetti passivi del tributo

- POSSESSORE
- DETENTORE

degli immobili soggetti al tributo.



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

SOGGETTI PASSIVI

- POSSESSORE (*colui che ha la disponibilità di un bene in quanto titolare di diritti reali sullo stesso*)
- *In base all'art. 1, c. 673, L. 147/2013 è tale il proprietario, l'usufruttuario, il titolare del diritto di superficie, di uso o di abitazione*

Soggetto passivo **ESCLUSIVO**

- quanto utilizza o tiene a sua disposizione l'immobile soggetto
- nel caso di **detenzione temporanea dell'immobile** in favore di un altro soggetto per una durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare (*art. 1, comma 673, L. 147/2013*)
 - *Periodo da rilevare facendo riferimento alla durata del rapporto che deve essere TEMPORANEO*



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

SOGGETTI PASSIVI

- **Detenzione temporanea**
 - Si rileva il singolo rapporto: se ci sono nel corso dell'anno più detentori ciascuno per periodi inferiori a 6 mesi, anche se nel totale la detenzione complessiva dei soggetti terzi supera 6 mesi, **RESTA SOGGETTO PASSIVO SOLO IL POSSESSORE**
 - Nel caso di rapporto complessivamente superiore a 6 mesi ma che nel primo o nell'ultimo anno comporta un'occupazione inferiore a 6 mesi, la soggettività passiva in capo al detentore decorre dall'inizio del rapporto (anche se nell'anno l'occupazione è inferiore a 6 mesi)



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

SOGGETTI PASSIVI

POSSESSORE

- **Soggetto passivo NON ESCLUSIVO**

In presenza di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso

- Titolare di un'autonoma obbligazione tributaria: in questo caso si hanno **due distinte obbligazioni tributarie**:

- Una in capo all'occupante (tra il 10 ed il 30% del tributo)
- Una in capo al possessore (tra il 90 ed il 70% del tributo) - *art. 1, comma 681, L. 147/2013*



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

SOGGETTI PASSIVI

POSSESSORE

- **Soggetto passivo NON ESCLUSIVO**

In presenza di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso

Se il comune NON stabilisce la misura % in capo all'utilizzatore si applica l'aliquota minima del 10% (FAQ IMU-TASI MEF del 03/06/2014, risposta n. 14) – chiarito dall'art. 1, comma 688, L. 147/2013, modificato DL 66/2014 –

SI APPLICA IL 10% SE IL COMUNE

- **NON INVIA LA DELIBERAZIONE TASI ENTRO IL 10/09/2014**
- **NON DETERMINA LA PERCENTUALE**



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

SOGGETTI PASSIVI

POSSESSORE

NON è soggetto passivo

- Nel caso di locazione finanziaria (*art. 1, comma 672, L. 147/2013*)



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

SOGGETTI PASSIVI

- **DETENTORE** (*colui che ha la disponibilità di un bene non essendo titolare di diritti reali sullo stesso*)

Soggetto passivo NON ESCLUSIVO

- Titolare di un'autonoma obbligazione tributaria in misura pari ad una percentuale del tributo tra il 10% ed il 30%

(art. 1, comma 681, L. 147/2013)

NON è soggetto passivo

- Nel caso di detenzione temporanea dell'immobile in favore di un altro soggetto per una durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare (*art. 1, comma 673, L. 147/2013*)

Soggetto passivo ESCLUSIVO

- Nell'ipotesi di locazione finanziaria (*art. 1, comma 672, L. 147/2013*)



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

SOGGETTI PASSIVI: IPOTESI PARTICOLARI

- Pluralità di possessori o di detentori: essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria (*comma 671*)
- Detenzione temporanea di durata inferiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare: tasi dovuta solo dal possessore (*comma 673*)
- Locazione finanziaria: tasi dovuta solo dal locatario finanziario:
 - dalla stipula del contratto
 - Per tutta la durata (periodo intercorrente tra la stipula e la data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna) (*comma 672*)



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

SOGGETTI PASSIVI: IPOTESI PARTICOLARI

Multiproprietà e centri commerciali integrati:

Locali ed aree ad USO ESCLUSIVO:

Soggetti passivi: possessori e detentori (*titolari di tutti i diritti ed obblighi derivanti dal rapporto tributario per i locali e le aree ad uso esclusivo **eccetto** l'obbligo di versamento*)

Responsabile del solo versamento del tributo: soggetto che gestisce i servizi comuni

Locali ed aree ad USO COMUNE

Soggetto passivo: possessore e il soggetto che gestisce i servizi comuni detentore

Soggetto che gestisce i servizi comuni: responsabile del versamento
(*art. 1, comma 674, L. 147/2013*)



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

SOGGETTI PASSIVI: RESPONSABILITA' SOLIDALE

Art.1292 cod. civ.

L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri (solidarietà passiva); oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori (solidarietà attiva)

- Tutti i debitori sono tenuti alla medesima prestazione
- L'adempimento da parte di uno dei debitori per l'intero libera gli altri
- Il creditore ha diritto di chiedere l'esatto adempimento dell'intera prestazione ad uno qualunque dei debitori
- Il creditore può accettare pagamenti pro-quota, ma questo, salvo che non lo consenta lo stesso creditore NON libera il debitore adempiente per la restante quota del debito e NON libera gli altri debitori per il debito non pagato



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

SOGGETTI PASSIVI: RIEPILOGO

IOTESI \ SOGGETTO	POSSESSORE	DETENTORE
Occupante il possessore	Soggetto passivo al 100% Una sola obbligazione tributaria	=====
Occupante diverso dal possessore	Soggetto passivo tra il 90% ed il 70% Duplice obbligazione tributaria	Soggetto passivo tra il 10% ed il 30% Duplice obbligazione tributaria
Detenzione inferiore a 6 mesi anno solare	Soggetto passivo al 100% Una sola obbligazione tributaria	Non è soggetto passivo
Leasing (durata contratto)	Non è soggetto passivo	Soggetto passivo al 100% Una sola obbligazione tributaria



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

SOGGETTI PASSIVI: OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE

Possessore occupante:

Unico possessore: Una sola obbligazione tributaria

Più possessori:

Immobile occupato da uno solo di loro: unica obbligazione tributaria (100%) con **responsabilità solidale**

Immobile occupato da **più possessori**: unica obbligazione tributaria (100%) con **responsabilità solidale**

Occupante diverso dal possessore*:

Un possessore e un occupante: **due obbligazioni distinte**

Possessore: dal 90% al 70% del tributo

Occupante: dal 10% al 30% del tributo

Un possessore e **più occupanti**: **due obbligazioni distinte**

Possessore: dal 90% al 70% del tributo

Occupanti: dal 10% al 30% del tributo **IN SOLIDO**

* La norma si riferisce all'unità immobiliare – valida anche per le aree??



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

SOGGETTI PASSIVI: OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE

Occupante diverso dal possessore:

Più possessori e più occupanti: due obbligazioni distinte

Possessori: dal 90% al 70% del tributo **IN SOLIDO**

Occupanti: dal 10% al 30% del tributo **IN SOLIDO**



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

DECORRENZA DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

- La legge NON prevede una specifica decorrenza
- L'obbligazione pertanto decorre dal verificarsi del presupposto del tributo
 - Inizio del possesso o della detenzione
- Obbligazione tributaria con decorrenza giornaliera

Possibile decorrenza mensile (stesse regole dell'IMU)?

- Dubbi sulla potestà regolamentare
- Posizione del Ministero dell'economia e delle finanze: POSSIBILE CONTEGGIARE LA TASI SULLA BASE DEI MESI DI POSSESSO CON LE REGOLE DELL'IMU (FAQ IMU-TASI del 03/06/2014, risposta n. 4)
- Interpretazione in contrasto con la norma di legge che NON prevede una decorrenza



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

PAGAMENTO PRO-QUOTA DEL TRIBUTO

- La legge prevede una responsabilità solidale dell'unica obbligazione nel caso di più possessori dello stesso immobile
- Possibilità di prevedere il pagamento pro-quota
 - Previsione regolamentare
 - Senza liberazione degli altri comproprietari
 - Con liberazione degli altri comproprietari (dubbi)
 - Interpretazione estensiva delle regole IMU
 - Posizione del Ministero dell'economia e delle finanze (FAQ IMU-TASI del 03/06/2014, risposta n. 11)
 - La solidarietà riguarda solo la fase del pagamento e non quella della determinazione del tributo
 - Ogni possessore paga in base alla sua quota di possesso, ma il comune può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro possessore per il pagamento della quota insoluta
 - Ogni possessore applica l'aliquota della sua situazione



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

CASI PARTICOLARI DI SOGGETTIVITA' PASSIVA

1. IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE NON ISTITUZIONALI:

- Non sono esenti, non rientrando nella previsione del comma 3 dell'art. 1 del D.L. 16/2014
- Obbligazione tributaria estinta per confusione tra il soggetto passivo e quello attivo, per la quota del proprietario
- Utilizzatore: obbligato a versare la sua quota (10-30%)



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

CASI PARTICOLARI DI SOGGETTIVITA' PASSIVA

2. CASA CONIUGALE ASSEGNATA ALL'EX CONIUGE

TASI: soggettività passiva

MEF: VALGONO LE STESSA REGOLE DELL'IMU (FAQ IMU-TASI DEL 03/06/2014 – risposta n. 22)

- Soggetto passivo il coniuge assegnatario (per intero) in tutti i casi tranne che l'immobile assegnato sia locato (anche in comodato)
- Soggetto passivo il proprietario (70-90%) ed il coniuge assegnatario (10-30%) nel caso di locazione
- **Critica: NON RICHIAMATO NELLA NORMA DELLA TASI LA DISPOSIZIONE DELL'ART. 4, COMMA 12-QUINQUIES, DEL DL 16/2012**

ANCI EMILIA-ROMAGNA: resta soggetto passivo il proprietario, il coniuge assegnatario rileva solo come utilizzatore (tesi più convincente)



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

CASI PARTICOLARI DI SOGGETTIVITA' PASSIVA

2. CASA CONIUGALE ASSEGNATA ALL'EX CONIUGE

- Da ricordare che:
 - Si tratta di un diritto personale di godimento e non di un diritto reale
 - La revoca dell'assegnazione è disposta dal giudice nei casi di
 - Mutamento della residenza
 - Convivenza more uxorio
 - Nuovo matrimonio

e non opera automaticamente, ma richiede un provvedimento del giudice



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

CASI PARTICOLARI DI SOGGETTIVITA' PASSIVA

2. CASA CONIUGALE ASSEGNATA ALL'EX CONIUGE

- Situazioni particolari
 - **ABITAZIONE IN COMPROPRIETA' TRA DUE CONIUGI ASSEGNATA AD UNO DEI DUE**
 - Soggetti passivi: entrambi i coniugi pro-quota
 - **ABITAZIONE DI PROPRIETA' DI UN CONIUGE ASSEGNATA ALL'ALTRO CONIUGE**
 - Soggetto passivo SOLO il proprietario
 - **ABITAZIONE IN COMODATO ASSEGNATA AD UNO DEI CONIUGI**
 - Soggetto passivo – comodatario (come possessore)
 - Coniuge assegnatario (come detentore)



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

CASI PARTICOLARI DI SOGGETTIVITA' PASSIVA

2. CASA CONIUGALE ASSEGNATA ALL'EX CONIUGE

- Situazioni particolari
 - **ABITAZIONE IN LOCAZIONE ASSEGNATA AD UNO DEI CONIUGI**
 - Soggetto passivo – locatario (come possessore)
 - Coniuge assegnatario (come detentore)



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

CASI PARTICOLARI DI SOGGETTIVITA' PASSIVA

2. CASA CONIUGALE ASSEGNATA ALL'EX CONIUGE

- Situazioni particolari
 - **ABITAZIONE ASSEGNATA ALL'EX CONIUGE CHE NON LO OCCUPA MA CHE LA UTILIZZA IL FIGLIO**
 - Soggetti passivi: coniugi possessori + figlio in quanto detentore
 - Esempio:
 - Abitazione di proprietà di 2 ex coniugi al 50%, abitata dal figlio
 - Possessori: ex coniugi (50% ciascuno) – 70-90%
 - Detentore: figlio (30-10%) con aliquota dei possessori (altra abitazione)



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

CASI PARTICOLARI DI SOGGETTIVITA' PASSIVA

3. ABITAZIONE PRINCIPALE PARZIALMENTE LOCATA

Posizione MEF (FAQ imu-tasi del 03/06/2014, risp. n.17): il tributo è dovuto

PROPRIETARIO: quota del tributo dal 70% al 90%,

INQUILINO: quota tributo dal 10% al 30%

ALiquOTA DA APPLICARE: quella dell'abitazione principale (con eventuale detrazione)

CONTEGGIO: determinazione dell'intero tributo, con sottrazione della detrazione e, quindi, riparto tra proprietario e inquilino

Critiche:

- contrasta con il principio in base al quale la definizione di abitazione principale è la stessa dell'IMU
- contrasta con Il principio enunciato nelle medesime FAQ (risposta n.19) in base al quale in tutti i casi in cui si parla di abitazione principale il tributo è dovuto dal solo possessore



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

CASI PARTICOLARI DI SOGGETTIVITA' PASSIVA IMMOBILI EQUIPARATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Posizione MEF (FAQ imu-tasi del 03/06/2014)

Sono considerati equiparati tutti quelli previsti dalla legge come esclusi (art. 13, comma 2, DL 201/2011) e quelli stabiliti dal comune

in tutti i casi in cui si parla di abitazione principale il tributo è dovuto dal solo possessore

1. **COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVISA:** il tributo è dovuto SOLO dalla cooperativa e non dall'assegnatario, con aliquota e detrazione abitazione principale
2. **ALLOGGI SOCIALI:** il tributo è dovuto con l'aliquota dell'abitazione principale e relative detrazioni



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

CASI PARTICOLARI DI SOGGETTIVITA' PASSIVA

IMMOBILI EQUIPARATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Posizione MEF (FAQ imu-tasi del 03/06/2014)

Il MEF li considera equiparati all'abitazione principale, pur se il comma 2 dell'art. 13 del DL li definisce esclusi da IMU e non equiparati. L'equiparazione è presente nell'art. 2, comma 4, del DL 102/2013.

Consequente permanenza dell'obbligo dichiarativo di cui all'art. 2, comma 5-bis, DL 102/2013 per ottenere l'agevolazione, con dichiarazione che vale anche ai fini TASI.

Barrare la casella "Esenzione" e riportare nelle annotazioni la frase "l'immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. d), comma 2, dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011 "



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

CASI PARTICOLARI DI SOGGETTIVITA' PASSIVA

IMMOBILI EQUIPARATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

3. **ABITAZIONI MILITARI E POLIZIOTTI** il tributo è dovuto con l'aliquota dell'abitazione principale e relative detrazioni
 - **Il MEF li considera equiparati all'abitazione principale, pur se il comma 2 dell'art. 13 del DL li definisce esclusi da IMU e non equiparati. L'equiparazione è presente nell'art. 2, comma 4, del DL 102/2013.**
 - Conseguente permanenza dell'obbligo dichiarativo di cui all'art. 2, comma 5-bis, DL 102/2013 per ottenere l'agevolazione, con dichiarazione che vale anche ai fini TASI.
 - *Barrare la casella "Esenzione" e riportare nelle annotazioni la frase "l'immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. d), comma 2, dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011"*



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

CASI PARTICOLARI DI SOGGETTIVITA' PASSIVA

IMMOBILI EQUIPARATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

4. **ABITAZIONI IN COMODATO A PARENTI** il tributo è dovuto con l'aliquota dell'abitazione principale e relative detrazioni, se la fattispecie è stata equiparata dal comune all'abitazione principale
 - Se scelta l'opzione del limite di rendita a € 500: fino a € 500 di rendita si applica l'aliquota e la detrazione per l'abitazione principale, oltre l'aliquota degli altri fabbricati
 - Tributo dovuto solo dal proprietario, con detrazione ripartita tra più comproprietari in parti uguali a prescindere dalla quota di possesso (Tesi MEF)



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

CASI PARTICOLARI DI SOGGETTIVITA' PASSIVA CONCESSIONARIO DI AREE DEMANIALI

Non è richiamata nella TASI la norma dell'IMU che stabilisce la
soggettività passiva del concessionario di aree demaniali

Nel caso di concessione si applica nella TASI la regola generale

Proprietario: tributo dovuto per una quota tra il 70-90%

Concessionario: tributo dovuto per una quota tra il 10-30%

Eccezione: se nell'atto di concessione sia attribuito al concessionario il
diritto di erigere delle costruzioni (diritto di superficie – anci Emilia
Romagna, circolare n. 118/2014)



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

CASI PARTICOLARI DI SOGGETTIVITA' PASSIVA FALLIMENTO E LIQUIDAZIONE COATTA

Non sono richiamate nella TASI le norme specifiche dell'IMU

Il tributo relativo al periodo successivo alla dichiarazione del fallimento:

*dovuto dal curatore fallimentare / commissario liquidatore,
secondo le modalità ordinarie*

Il tributo relativo al periodo precedente la dichiarazione di fallimento:

obbligo di insinuazione alla procedura fallimentare



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Ipotesi	IMU	TASI proprietario	TASI utilizzatore (MEF)	TASI utilizzatore (legge)
Abitazione principale no A/1-A/8-A/9	NO	Aliquota abitazione principale + detrazione	SI il locatario parziale (aliquota ab principale)	_____
Abitazione principale A/1-A/8-A/9	Aliquota abitazione principale + detrazione	Aliquota abitazione principale + detrazione	SI il locatario parziale (aliquota ab principale)	_____
Abitazione pensionati e disabili (se assimilata)	NO Aliq. ab principale + detrazione se A/1-A/8-A/9	Aliquota abitazione principale + detrazione	NO (COMODATO?)	NO?



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Ipotesi	IMU	TASI proprietario	TASI utilizzatore (MEF)	TASI utilizzatore (legge)
Abitazione in comodato (in base ISEE)	NO Aliq. ab principale + detrazione se A/1-A/8-A/9	Aliquota abitazione principale + detrazione	NO	SI – aliquota abitazione principale
Abitazione in comodato (rendita < 500 euro) No A/1-A/8-A/9	-Rendita fino a €500: NO -Rendita eccedente € 500: aliquota altri fabbricati	-Rendita fino a €500: aliquota abitazione principale +detrazione -Rendita eccedente € 500: aliquota altri fabbricati	-Rendita fino a €500: NO -Rendita eccedente € 500: aliquota altri fabbricati	-Rendita fino a €500: SI – aliquota abitaz principale -Rendita eccedente € 500: aliquota altri fabbricati



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Ipotesi (non in locazione)	IMU	TASI proprietario (altro coniuge)	TASI utilizzatore (MEF)	TASI utilizzatore (legge)
Casa ex coniugale – assegnatario NON proprietario	NO	MEF: NO soggetto passivo l'assegnatario Tesi alternativa: aliquota altri fabbricati	Aliquota abitazione principale + detrazione (per intero)	Aliquota altri fabbricati (10-30%)
Casa ex coniugale – assegnatario comproprietari	NO	MEF: NO soggetto passivo l'assegnatario Alternativa: aliquota altri fabbricati	Aliquota abitazione principale + detrazione (per intero)	Aliquota abitazione principale + detrazione (pro quota di possesso)



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Ipotesi	IMU	TASI proprietario	TASI utilizzatore (MEF)	TASI utilizzatore (legge)
Abitazione militari	NO	aliquota abitazione principale + detrazione Alternativa: aliquota altri fabbricati	NO	Aliquota altri fabbricati (10-30%)
Coop edilizia a proprietà indivisa	NO	Aliquota abitazione principale + detrazione Alternativa: aliquota altri fabbricati	NO	Aliquota altri fabbricati (10-30%)



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Ipotesi	IMU	TASI proprietario	TASI utilizzatore (MEF)	TASI utilizzatore (legge)
Alloggi sociali	NO	Aliquota abitazione principale + detrazione Alternativa: aliquota altri fabbricati	NO	Aliquota altri fabbricati (10-30%)
Alloggi ex IACP	Aliquota altri fabbricati + detrazione	Aliquota altri fabbricati (90-70%)	Aliquota altri fabbricati (10-30%)	Aliquota altri fabbricati (10-30%)
Fabbricati invenduti	NO	Aliquota altri fabbricati (90-70%)	Aliquota altri fabbricati (10-30%)	Aliquota altri fabbricati (10-30%)



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Ipotesi	IMU	TASI proprietario	TASI utilizzatore (MEF)	TASI utilizzatore (legge)
Immobili comunali	NO	NO	Aliquota altri fabbricati (10-30%)	Aliquota altri fabbricati (10-30%)



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

IL VERSAMENTO SPONTANEO DEL TRIBUTO

Obbligo di assistenza al contribuente (art. 1, c. 688, L. 147/2013)

A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

IL VERSAMENTO SPONTANEO DEL TRIBUTO

Obbligo di assistenza al contribuente (art. 1, c. 688, L. 147/2013)

- **Compilazione modelli di versamento su richiesta dei contribuenti**

Predisposizione di un servizio dedicato

- Sportello per il conteggio del tributo, con dati
 - Forniti dal contribuente
 - Ricavati dalla banca dati comunale
- *Difficoltà legate al personale*



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

IL VERSAMENTO SPONTANEO DEL TRIBUTO

Obbligo di assistenza al contribuente (art. 1, c. 688, L. 147/2013)

- **Compilazione modelli di versamento su richiesta dei contribuenti**

Possibilità di servizi telematici?

- Adempimento realizzato in presenza di un gestionale on line per il calcolo?
- Accesso del contribuente ai suoi dati presenti nella banca dati comunale?

Convenzioni con i CAF o gli ordini professionali

- Onerosità

Aspetti sanzionatori



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

IL VERSAMENTO SPONTANEO DEL TRIBUTO

Obbligo di assistenza al contribuente (art. 1, c. 688, L. 147/2013)

- **Invio dei modelli di pagamento compilati ai contribuenti**

Particolarmente oneroso e spesso complesso per

- Mancanza di dati aggiornati
 - ritardi nei caricamenti dei dati IMU
 - Dichiarazione TASI scadente il 30/6/2015 (modello?)
 - Assenza di dati sugli utilizzatori (dichiarazione?)
- Disponibilità dei dati sugli utilizzatori
- Modifiche delle fattispecie soggette al tributo nel tempo
- Rischi collegati all'invio di conteggi non corretti (profili sanzionatori)
- Obbligo comunque per il contribuente di verificare e correggere il conteggio – il tributo resta in autoliquidazione



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

IL VERSAMENTO SPONTANEO DEL TRIBUTO

Obbligo di assistenza al contribuente (art. 1, c. 688, L. 147/2013)

- **Nota IFEL del 12/05/2015**
 - Non sussiste un obbligo di invio dei modelli precompilati
 - Invio inattuabile perchè
 - Non si conoscono i soggetti passivi (incrocio con banca dati non possibile)
 - Mancato allineamento tra dati catastali e proprietà immobiliari
 - La dichiarazione TASI scade il 30/06
 - Il comma 689 della L. 147/2013, il



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

IL VERSAMENTO SPONTANEO DEL TRIBUTO

Obbligo di assistenza al contribuente (art. 1, c. 688, L. 147/2013)

- **Nota IFEL del 12/05/2015**

Comma 689 della L. 147/2013: Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

- Non attuabile per mancanza dei decreti attuativi



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

IL VERSAMENTO SPONTANEO DEL TRIBUTO

Obbligo di assistenza al contribuente (art. 1, c. 688, L. 147/2013)

- **Nota IFEL del 12/05/2015**
 - La Tasi resta in autoliquidazione (in caso di mancato versamento si applica la sanzione del 30%, senza alcun riferimento all'importo predeterminato) – anche per la TARI
 - Conclusioni:
 - I comuni NON hanno l'obbligo di inviare i modelli precompilati
 - DEVONO invece assicurare assistenza ai contribuenti, compresa la compilazione dei modelli di versamento, se richiesto.



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

IL VERSAMENTO SPONTANEO DEL TRIBUTO

Modalità e scadenze di versamento

- MODELLO F24
- BOLLETTINO POSTALE con stesse regole F24

(modifica art. 1, c. 1, let b, D.L. 16/2014)

**NON SONO POSSIBILI ALTRI STRUMENTI STANTE LA
DEROGA ALLA POTESTA' REGOLAMENTARE DEI COMUNI**

(art. 1, comma 688, L. 147/2013)



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

IL VERSAMENTO SPONTANEO DEL TRIBUTO

- **Modalità e scadenze di versamento**
 - TASI (art. 1, c. 688, L. 147/2013, modificato D.L. 16/2014, dal DL 66/2014 e dal DL 88/2014):
 - **DUE RATE CON SCADENZA FISSATA DALLA LEGGE**
 - 16 GIUGNO
 - 16 DICEMBRE
 - SEMPRE AMMESSO IL PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 16 GIUGNO DI OGNI ANNO
 - **PRIMA RATA**
 - **A REGIME**
 - SULLA BASE DELL'ALIQUOTA E DELLE DETRAZIONI DEI 12 MESI DELL'ANNO PRECEDENTE



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

IL VERSAMENTO SPONTANEO DEL TRIBUTO

Modalità e scadenze di versamento

TASI: **SECONDA RATA ENTRO 16/12**

- A REGIME:
 - ALiquota comunale pubblicata nel sito MEF entro il 28/10, con obbligo di invio al MEF entro il 21/10: CONGUAGLIO con aliquota comunale
 - ALiquota comunale pubblicata nel sito MEF oltre il 28/10: APPLICAZIONE ATTI (ALiquota e regolamento) anno precedente



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

LA RIDUZIONE PER I CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (art. 9-bis, D.L. 47/2014)

- **Riduzione del tributo**
 - **Fattispecie beneficianti**
 - Una sola unità immobiliare posseduta nel territorio italiano a titolo di proprietà o usufrutto
 - NON locata e NON data in comodato
 - Da cittadini italiani residenti fuori del territorio dello Stato
 - Iscritti AIRE
 - Già pensionati nei paesi di residenza
 - **Misura della riduzione:** 2/3 dell'importo
 - **Caratteri della riduzione:** obbligatoria a prescindere previsione regolamentare
 - **Decorrenza:** dal 2015 per previsione di legge



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

LA RIDUZIONE PER I CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (art. 9-bis, D.L. 47/2014)

- **Riduzione del tributo**
 - **Trasferimento compensativo**
 - Per tutte le agevolazioni afferenti la fattispecie dell'abitazione dei cittadini italiani residenti all'estero (IMU, TASI e TARI)
 - Importo del trasferimento: complessivi € 2 milioni per tutti i comuni
 - Anno di erogazione: dal 2015



PROBLEMATICHE TASI ANCORA APERTE

- Vincolo di destinazione dell'incremento dello 0,8 per mille (parzialmente superato)
- Applicabilità del tributo solo all'abitazione principale
- Aliquota applicabile nel caso di comproprietari con situazioni diverse
 - Risolto dal MEF nelle FAQ del 03/06/2014 ritenendo applicabile ad ogni possessore l'aliquota della propria situazione
- Problemi legati alla solidarietà del rapporto tributario
 - Per il MEF il tributo va calcolato pro-quota, la solidarietà riguarda solo la responsabilità
- Commisurazione temporale dell'obbligazione tributaria
 - Per il MEF è mensile come l'IMU
- Applicazione della TASI alle fattispecie equiparate ai fini IMU all'abitazione principale



PROBLEMATICHE TASI ANCORA APERTE

- Rischio di polverizzazione del tributo in capo agli utilizzatori
- Obbligo della specifica dei servizi indivisibili e dei costi nel regolamento
- Dichiarazione tasi - da chiarire modalità ed obblighi



TASSA SUI RIFIUTI (TARI): aspetti rilevanti per il 2015

Conferma delle deroghe nella fissazione dei coefficienti del metodo normalizzato (art. 1, c. 652, L. 147/2013)

Conferma della superficie calpestabile per il conteggio del tributo (art. 1, c. 645, L. 147/2013)

Detassazione reparti produttivi di rifiuti speciali non assimilati e magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati (art. 1, comma 649, L. 147/2013 – R.M. N. 2/df del 9/12/2014)

La riduzione del tributo per i cittadini italiani non residenti iscritti AIRE (art. 9-bis, D.L. 47/2014) **come TASI.**

La sanatoria per la mancata deliberazione delle tariffe TARI 2014 (legge di conversione D.L. 192/2014)



TASSA SUI RIFIUTI

LE FACOLTA' DEROGATORIE AL METODO NORMALIZZATO

(art. 1, c. 652, L. 147/20123, come modificato dall'art. 1, c. 1, let. e-bis, DL 16/2014)

Deroghe limitate agli anni 2014 – 2015 nelle more della revisione del DPR 158/99

Facoltà concesse:

- Previsione da parte del comune di coefficienti Kb-Kc-Kd INFERIORI rispetto al MINIMO o SUPERIORI rispetto al MASSIMO fino al 50%
 - *Effetto: maggiore elasticità nella definizione delle tariffe – giurisprudenza contrastante sull'obbligo di motivazione*
- Non considerare i coefficienti Ka (per la quota fissa delle utenze domestiche)
 - Applicazione di quote fisse a mq uguali per tutte le utenze domestiche



TASSA SUI RIFIUTI

LA SCELTA DEI COEFFICIENTI

- Per gli anni 2014-2015 possibile derogare i limiti massimi e minimi del DPR 158/99 in misura del 50% (art.1, c. 652, L. 147/13)
- La differenziazione dei coefficienti tra le diverse categorie: l'obbligo di motivazione
 - *Obbligo di motivare la scelta del coefficiente di riferimento anche se l'intervallo è rispettato (Consiglio di Stato, sentenza n. 536/2012)*
 - *In passato orientamenti contrari: se il legislatore stabilisce un minimo e un massimo per la misura del tributo non vi l'obbligo di motivazione specifica. Gli atti comunali di determinazione dei tributi locali sono atti normativi secondari non soggetti all'obbligo di motivazione (art. 3 L. 241/90). (Tar Toscana, sentenza n. 800 del 27/06/2007)*
 - *Obbligo di motivazione non richiesto nella Tarsu (Cassazione, ordinanza n. 26132 del 05/01/2012, sentenza 4321 del 04/03/2015)*



TASSA SUI RIFIUTI

LA SCELTA DEI COEFFICIENTI

- Motivazione della deliberazione tariffaria

(Consiglio di Stato, sentenza n. 504 del 3/02/2015)

- Il richiamo del provvedimento tariffario alle disposizioni del DPR 158/99, non solo costituisce la base normativa per la determinazione delle tariffe, ma concretizza una motivazione per relationem
- Il richiamo al DPR 158/99 non costituisce una mera illustrazione delle ragioni del potere discrezionale riconosciuto all'ente, ma l'applicazione di precisi e specifici criteri di rango normativo e di natura prevalentemente tecnica
- La motivazione degli atti può consistere in un mero rinvio ai criteri tecnici indicati nella normativa, dei quali può eventualmente contestarsi l'erroneità in sede applicativa, ma non la sufficienza e l'idoneità
- Sentenza riferita alla TARSU, in relazione ad un comune che aveva adottato i criteri del DPR 158/99



TASSA SUI RIFIUTI

LA SCELTA DEI COEFFICIENTI

La differenziazione dei coefficienti tra le diverse categorie: l'obbligo di motivazione

- Correttezza della fissazione di tariffe più elevate per gli alberghi senza particolare motivazione
 - » Nella Tarsu (Cassazione, sentenze n. 12859/2012 – 15861/2011-ordinanza n. 540 del 14/01/2015))
 - » Nella TIA (Consiglio di Stato, sentenza n. 6208 del 04/12/2012 – TAR Sardegna, sentenza n. 348/2011)
 - » Nella TARES (TAR Toscana, sentenza n. 627 del 01/04/2014):
costituisce un dato di comune esperienza la maggiore capacità produttiva di rifiuti di un esercizio alberghiero rispetto ad un'abitazione – il carico dell'esercizio alberghiero o di ristorazione è riferibile ad una moltitudine di persone nell'ambito di un medesimo edificio, diversamente da quanto accade nelle utenze domestiche



TASSA SUI RIFIUTI

LA SCELTA DEI COEFFICIENTI

- Indicazioni operative

Nessuna necessità di motivazione se per tutte le categorie ci si attesta alla stessa distanza dal coefficiente massimo

Non è necessario stabilire i coefficienti, nell'ambito dei limiti, sulla base di specifiche indagini sull'attitudine media ordinaria nel produrre rifiuti

Da evitare che siano fissati valori massimi per alcune categorie e minimi per altre senza alcuna motivazione

Prudente non fissare valori troppo vicini al massimo per evitare disparità di trattamento (il MEF ritiene tale il valore la cui distanza dal minimo non superi l'85% della distanza tra massimo e minimo)

- Es: $Kd(ap) = k_{min}(ap) + ps \times (K_{max}(ap) - K_{min}(ap))$

con $ps \leq 85\%$



TASSA SUI RIFIUTI

LA SCELTA DEI COEFFICIENTI

- Indicazioni operative
 - Necessità di motivare in modo attendibile scelte diverse
 - Possibile derogare i limiti massimi e minimi del DPR 158/99 entro i nuovi limiti stabiliti dal DL 16/2014
 - Nello stabilire i coefficienti kb fissare il livello massimo per le utenze più numerose e il minimo per quelle meno numerose potrebbe contrastare con il principio dell'art. 5, comma 1, DPR 158/99
 - Teoricamente possibile stabilire Kc e Kd con distanze dal massimo diverse, tuttavia sarebbe tecnicamente errato



TASSA SUI RIFIUTI

LA SUPERFICIE TASSABILE

- Confermato anche nel 2015 l'utilizzo della superficie caspestabile e non dell'80% della superficie catastale
- Mancato completamento dell'allineamento operato dall'agenzia delle entrate tra dati catastali e dati toponomastici

Entrata in vigore del criterio dell'80% della superficie catastale

- A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di apposito Decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta compiuta esecuzione delle procedure di allineamento tra i dati catastali e quelli toponomastici (*art. 1, c. 645, L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma d-bis, del D.L. 16/2014*)



TASSA RIFIUTI: ESENZIONI – RIFIUTI SPECIALI

LOCALI/AREE ESENTI DAL TRIBUTO

1. **Superfici dove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (art. 1, comma 649, L. 147/2013)**

Onere del soggetto passivo

- **Dimostrare la produzione di rifiuti speciali (non assimilati)** – come nella TARES e nella TARSU (Cassazione, sentenze n. 18497/2010 – 12773/2009)
 - Dichiarazione con individuazione delle superfici produttive di rifiuti speciali
 - Documentazione attestante la produzione degli stessi (relazioni tecniche, formulari trasporto rifiuti, MUD, ecc.)



TASSA RIFIUTI: ESENZIONI – RIFIUTI SPECIALI

- **Dimostrare l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente** (come nella TARES)
 - Copia del contratto di smaltimento / recupero con operatore autorizzato
 - Copia dei formulari di trasporto dei rifiuti o altra documentazione equivalente
 - Presentazione annuale della documentazione per dimostrare la *conformità del trattamento alla normativa vigente*
- *Non è sufficiente dimostrare che si producono rifiuti speciali ma occorre dimostrare anche il corretto trattamento degli stessi*



TASSA RIFIUTI: ESENZIONI – RIFIUTI SPECIALI

- Condizione per la detassazione: produzione **continuativa e prevalente**
 - **Continuativa:** necessità che la produzione di rifiuti speciali non sia solo saltuaria o occasionale, ma che avvenga “di regola”, sia cioè connaturata al processo produttivo (*analogo al “di regola” indicato nella Tarsu dall’art. 62, c. 3. D.Lgs 507/93 e alla norma vigente nella Tares*)
 - **Prevalente:** sufficienza della prevalenza della produzione dei rifiuti non assimilati rispetto agli assimilati per avere la riduzione totale? *Differente dalla Tarsu e dalla Tares (“di regola”)*



TASSA RIFIUTI: ESENZIONI – RIFIUTI SPECIALI

- Aree con produzione mista
 - Detassazione totale se la produzione di rifiuti speciali non assimilati è prevalente
 - Tesi Ministero dell'economia R.M. n. 2/df del 9/12/2014 *“la norma (del comma 649 ndr) permette, quindi, di considerare intassabili, le aree sulle quali si svolgono le lavorazioni industriali o artigianali, che in genere producono in via prevalente rifiuti speciali, poiché la presenza umana determina la formazione di una quantità non apprezzabile di rifiuti assimilabili”*



TASSA RIFIUTI: ESENZIONI – RIFIUTI SPECIALI

- Aree con produzione mista
 - Tesi Ministero dell'economia R.M. n. 2/df del 9/12/2014 *“l'applicazione del prelievo sui rifiuti alle superfici specificamente destinate ad attività produttive, con la sola esclusione di quella parte di esse occupata dai macchinari. Tale comportamento potrebbe, infatti, dare origine ad una ingiustificata duplicazione dei costi, poiché i soggetti produttori di rifiuti speciali, oltre a far fronte al prelievo comunale, dovrebbero anche sostenere il costo per lo smaltimento in proprio degli stessi rifiuti”*.
 - Rigorosa interpretazione della norma, dalla quale potrebbe evincersi la detassazione totale delle aree industriali nel caso di produzione prevalente di rifiuti speciali - da calarsi comunque nello specifico caso esaminato



TASSA RIFIUTI: ESENZIONI – RIFIUTI SPECIALI

- Aree con produzione mista

Detassazione parziale anche in caso di prevalenza: criticità

- La tesi ministeriale determinerebbe la detassazione totale di aree dove si producono anche rifiuti speciali assimilati, conferibili invece al servizio pubblico
 - Occorre ricordare che:
 - I rifiuti assimilati sono soggetti a privativa comunale (per lo smaltimento)
 - La tari è dovuta per la potenzialità di produzione di rifiuti – pertanto la potenzialità di produzione di rifiuti assimilati, conferibili al servizio pubblico, determina il sorgere del presupposto
 - La tari copre anche i costi dei servizi comuni (parte fissa) che prescinde dalla produzione di rifiuti (*tutti devono coprire i costi dei servizi generali – Cassazione sentenza n 6312/2005*)



TASSA RIFIUTI: ESENZIONI – RIFIUTI SPECIALI

- Aree con produzione mista

Detassazione parziale anche in caso di prevalenza: criticità

- La tesi ministeriale determinerebbe la detassazione totale di aree dove si producono anche rifiuti speciali assimilati, conferibili invece al servizio pubblico
- Contrasta con la Cassazione che in passato aveva sostenuto che non conta la provenienza dei rifiuti dall'attività industriale, poichè quello che conta è la tipologia dei rifiuti e non l'origine (Cassazione sent. n. 8901/2004, n. 20646/2007, n. 27057/2007 – tarsu)
- Non avrebbero significato le percentuali forfettarie di abbattimento previste nel caso di obiettive difficoltà nell'individuazione dei locali che producono rifiuti speciali (art. 1, c. 682, L. 147/2013)



TASSA RIFIUTI: ESENZIONI – RIFIUTI SPECIALI

- Aree con produzione mista

Detassazione parziale anche in caso di prevalenza

- La detassazione deve riguardare quella parte della superficie in cui si verifica la produzione di rifiuti non assimilati e non genericamente tutta la superficie dell'attività industriale (*circolare ANCI Emilia Romagna del 3/12/2014*)
 - *La norma del comma 649 fa riferimento alla “parte della superficie ove si formano rifiuti non assimilati”*
 - Quindi non necessariamente la produzione prevalente fa escludere tutta la superficie, ma solo quella parte di essa dove la produzione di rifiuti speciali non assimilati è assolutamente prevalente



TASSA RIFIUTI: ESENZIONI – RIFIUTI SPECIALI

- Aree con produzione mista
Tuttavia la tesi ministeriale
 - Va calata nel caso concreto esaminato
 - Da una attenta lettura però esclude le aree sulle quali si svolgono le lavorazioni industriali o artigianali, che in genere producono in via prevalente rifiuti speciali, **poiché la presenza umana determina la formazione di una quantità non apprezzabile di rifiuti urbani assimilabili**



TARI :LA DETASSAZIONE DEI MAGAZZINI

- il regolamento della TARI deve individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione
- Rafforzate le sanzioni in caso di conferimento al servizio pubblico di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o l'ente gestore del servizio: pari a quelle previste per l'abbandono di rifiuti dal'art. 256, comma 2, D.Lgs 152/2006 (arresto da tre mesi a due anni + ammenda da € 2.600 fino a € 26.000)

(art. 1, comma 649, L. 147/2013)



LA DETASSAZIONE DELLE AREE PRODUTTIVE

- Tentativo di riproporre la non assimilabilità dei rifiuti prodotti dai reparti produttivi e magazzini prevista dall'art. 195, c. 2, let. e, D.Lgs 152/2006, soppressa dall'art. 14, comma 46, DL 201/2011;
- Disposizione che tuttavia NON crea un'automatica detassazione per le attività industriali, rimanendo ancora in vigore le attuali norme in materia di assimilazione
 - *Le attività industriali beneficiano della detassazione solo se producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani, non essendovi una specifica norma che esclude l'assimilabilità dei rifiuti dalle stesse prodotti (nella tarsu, Cassazione sentenze n. 9631/2012, n. 27057/2007)*
- Disciplina regolamentare delle aree di produzione di rifiuti speciali non assimilati è inutile, seguendo l'individuazione delle stesse le regole ordinarie



LA DETASSAZIONE DELLE AREE PRODUTTIVE

- Per il MEF la norma non consente ai comuni di assimilare superfici che producono rifiuti speciali non assimilabili ma solo di eventualmente individuare ulteriori superfici da sottrarre all'assimilazione e quindi alla tassazione (RM 2/1014)
- La disposizione non può interpretarsi come introduttiva del divieto di assimilazione ope legis dei rifiuti prodotti dalle attività industriali
- Per l'ANCI Emilia Romagna (circ 3/12/2014) la detassazione riguarda solo la porzione del locale produttiva dei rifiuti non assimilati e non tutto il locale in base al criterio della prevalenza
 - Il comma 649 recita “non si tiene conto della parte della superficie...”
 - Norma del comma 682



LA DETASSAZIONE DELLE AREE PRODUTTIVE

- divieto di assimilazione dei **magazzini di materie prime e merci** funzionalmente ed esclusivamente collegati ai reparti produttivi :
posizione del Ministero dell'economia (R.M. 2/2014)
- *la previsione della norma consente al comune di esercitare il suo potere regolamentare nel solo ambito in cui gli è consentito, poichè non è possibile assimilare rifiuti per legge non assimilabili*
- *I comuni possono solo individuare ulteriori superfici da sottrarre alla assimilazione e quindi alla tassazione*
- *La norma consente ai comuni con il regolamento di chiarire meglio quali sono le superfici funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo, alle quali estendere il divieto di assimilazione*



LA DETASSAZIONE DELLE AREE PRODUTTIVE

- *I magazzini **intemedi di produzione** e quelli destinati allo stoccaggio dei prodotti finiti vanno considerati intassabili a prescindere dall'intervento comunale*
- *Sono escluse anche le aree scoperte che danno luogo alla produzione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilati*



LA DETASSAZIONE DELLE AREE PRODUTTIVE

- divieto di assimilazione dei **magazzini di materie prime e merci** funzionalmente ed esclusivamente collegati ai reparti produttivi :
circolare ANCI Emilia Romagna del 3/12/2014 – nota IFEL 24/04/2015
- *Restano tassabili le aree produttive di rifiuti assimilati e i magazzini ad esse collegate*
- *La norma del comma 649 non riguarda la tarsu e la tares*
- *Il termine merci va riferito al materiale necessario per il processo produttivo e non ai prodotti finiti: non assoggettamento limitato ai magazzini di materie prime e delle merci*
- *Le materie prime e le merci devono limitarsi ai materiali che merceologicamente appartengono alla categoria di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, poichè il loro impiego genera rifiuti speciali non assimilati*



LA DETASSAZIONE DELLE AREE PRODUTTIVE

- *Restano esclusi i magazzini di prodotti finiti e semilavorati poichè gli stessi non generano rifiuti speciali non assimilati*
- *L'affermazione del ministero si ritiene limitata al solo caso proposto nel quesito (attività di produzione di tubi di acciaio senza saldatura)*
- *l'obbligo per il Comune di individuare le aree dei magazzini funzionalmente connessi all'attività produttiva non può prescindere dalla circostanza che nei suddetti magazzini, o in parte di aree dei magazzini, si producano comunque rifiuti speciali non assimilati.*
- *Ammettere la detassazioni di magazzini a prescindere dalla produzione di rifiuti speciali è una violazione di legge (che limita la detassazione alla produzione di rifiuti speciali)*



LA DETASSAZIONE DELLE AREE PRODUTTIVE

- *La norma consente ai comuni di detassare parte dei magazzini dove si producono rifiuti non assimilati, poichè diversamente sarebbero soggetti quelle parti di essi dove si producono rifiuti non assimilati in quantità non prevalente*



LA DETASSAZIONE DELLE AREE PRODUTTIVE

Osservazioni alla posizione ANCI-IFEL

- Condivisione che non è corretto ritenere che la norma renda intassabili comunque i magazzini intermedi di produzione e di stoccaggio a prescindere dal collegamento con reparti produttivi di rifiuti speciali
- Tuttavia la norma non può limitarsi a stabilire che i comuni devono detassare i magazzini che producono rifiuti non assimilati, in quanto già stabilito dalla prima parte del comma 649
- In realtà la norma **estende per legge la NON assimilabilità** dei rifiuti prodotti nei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati a reparti produttivi in cui si producono rifiuti speciali non assimilati



LA DETASSAZIONE DELLE AREE PRODUTTIVE

Osservazioni alla posizione ANCI-IFEL

- Deroga la principio generale per cui l'assimilazione dei rifiuti avviene sulla base della qualità e della quantità dei rifiuti e NON della tipologia dei locali in cui si producono
- Fino ad oggi pacifica in giurisprudenza la assimilabilità dei rifiuti prodotti nei magazzini,
 - A prescindere dalla materiale produzione di rifiuti (conta solo la oggettiva impossibilità della loro produzione) *Cassazione sentenza n. 19720/2010*
 - Irrelevante il collegamento funzionale del magazzino con il reparto produttivo (*Cassazione, sentenze n. 15574/2010 – 23392/2009*)
- Ne consegue il divieto per il produttore di conferire i rifiuti prodotti nei magazzini, assimilati secondo i vecchi criteri, di conferirli al servizio pubblico



LA DETASSAZIONE DELLE AREE PRODUTTIVE

Elementi per l'applicazione della detassazione dei magazzini

- La detassazione spetta SOLO se il magazzino è collegato ad un reparto produttivo di rifiuti speciali NON assimilati
 - NON compete a tutti i magazzini in genere
- La detassazione spetta per le porzioni dei magazzini ove si producono in via prevalente (nettamente) rifiuti non assimilati
- La detassazione spetta per le porzioni dei magazzini ove si producono rifiuti speciali in via non prevalente, OVE STABILITO DAL REGOLAMENTO COMUNALE



LA DETASSAZIONE DELLE AREE PRODUTTIVE

Elementi per l'applicazione della detassazione dei magazzini

- Se vi è un reparto produttivo di rifiuti speciali non assimilati (in via continuativa e prevalente)
 - I magazzini sono detassati solo se
 - ACCOLGONO MERCI E MATERIE PRIME DEL PROCESSO PRODUTTIVO
 - SONO FUNZIONALMENTE COLLEGATI AL REPARTO PRODUTTIVO
 - SONO ESCLUSIVAMENTE COLLEGATI AL REPARTO PRODUTTIVO

SECONDO I CRITERI DEFINITI DAL REGOLAMENTO COMUNALE



LA DETASSAZIONE DELLE AREE PRODUTTIVE

Intervento del regolamento comunale

- Il comune DEVE stabilire nel regolamento i criteri per individuare i magazzini di merci e materie prime funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti non assimilati
 - Obbligo e non facoltà



LA DETASSAZIONE DELLE AREE PRODUTTIVE

Intervento del regolamento comunale: elementi

- **SPECIFICAZIONE DEL NECESSARIO COLLEGAMENTO CON REPARTO PRODUTTIVO DI RIFIUTI SPECIALI**
- **CHIARIMENTO SULLA DEFINIZIONE DI DI MATERIE PRIME O MERCI**, del processo produttivo svolto (esclusione quindi dei magazzini che accolgono, anche solo parzialmente, altri prodotti)
 - Prodotti finiti?
- **DEFINIZIONE DEI CONCETTI DI**
 - **FUNZIONALMENTE** collegati al reparto produttivo ove si producono rifiuti non assimilati:
NON VI RIENTRANO QUEI MAGAZZINI CHE ASSOLVONO ANCHE FUNZIONI NON STRETTAMENTE LEGATE AL SOLO PROCESSO PRODUTTIVO SVOLTO NEL REPARTO PRODUTTIVO



LA DETASSAZIONE DELLE AREE PRODUTTIVE

Intervento del regolamento comunale: elementi

- Dubbi sulla possibilità di individuare la funzionalità del collegamento sulla base della distanza o della dimensione
- **ESCLUSIVAMENTE** collegati al reparto produttivo: esclusione di quelli che accolgono anche prodotti o merci o materie non derivanti o necessarie dal processo produttivo



LA DETASSAZIONE DELLE AREE PRODUTTIVE

Possibile soluzione operativa

- **Ipotesi 1:** reparto produttivo in VIA ESCLUSIVA di rifiuti non assimilati
 - Detassazione estesa per intero anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati
- **Ipotesi 2:** reparto produttivo SIA DI RIFIUTI ASSIMILATI CHE NON:
 - A) POSSIBILE INDIVIDUAZIONE ESATTA DELLA PORZIONE CHE PRODUCE RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI
 - MAGAZZINO DETASSATO SULLA BASE DELLA STESSA % INCIDENZA DEL REPARTO PRODUTTIVO
 - B) PRODUZIONE PROMISCUA
 - APPLICAZIONE A NORMA DELL'ART. 1, COMMA 682, DELLE % DI ABBATTIMENTO PREVISTE DAL REGOLAMENTO COMUNALE ALL'INTERA SUPERFICIE DEI LOCALI IN CUI E' SVOLTA L'ATTIVITA'
 - MAGAZZINI SONO GIA' DETASSATI IN PROPORZIONE
 - MERO RINVIO ALLE REGOLE ESISTENTI



LA DETASSAZIONE DELLE AREE PRODUTTIVE

Norma regolamentare proposta dall'ANCI Emilia-Romagna

«Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche».



LA DETASSAZIONE DELLE AREE PRODUTTIVE

Rafforzamento della sanzione per il conferimento al servizio pubblico di rifiuti non assimilati

- La sanzione di cui all'art. 256, D.Lgs 152/2006, si applica anche nle caso di conferimento al soggetto gestore di rifiuti non assimilati in assenza di specifica convenzione
 - Valida sia nel caso di
 - Conferimento speciali non assimilati per qualità
 - Conferimento speciali non assimilati per quantità (parte eccedente il limite massimo di assimilazione)
 - Conferimento rifiuti prodotti nei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo che produce rifiuti non assimilati, in quota pari alla detassazione del magazzino stesso
 - Per conferire tali rifiuti al gestore occorre apposita e separata convenzione privatistica.



LA SANATORIA SULLE TARIFFE TARI 2014

(Legge di conversione D.L. 192/2014)

1. Le deliberazioni relative ai/alle

- Regolamenti
- Tariffe

per la TARI anno 2014 approvate entro il 30/11/2014
SONO VALIDE, in deroga all'art. 1, c. 169, L. 296/2006

- Termine del bilancio scadente il 30/09/2014
- Manca la deroga all'art. 53, c. 16, L. 388/2000
(per i regolamenti)

2. I comuni che NON hanno approvato le tariffe / regolamenti della TARI entro il 30/11/2014 procedono alla riscossione degli importi dovuti per la TARI sulla base delle tariffe applicate per il 2013



LA SANATORIA SULLE TARIFFE TARI 2014

(Legge di conversione D.L. 192/2014)

- Questioni:
 - Comuni in TARES nel 2013: *applicano le tariffe e le categorie tariffarie della tares*
 - Comuni in TARSU nel 2013: *applicano le tariffe e le categorie della Tarsu*
 - *Sostanziale conferma del regime di prelievo*
 - *Si ritiene non applicabile l'addizionale ex-eca, poichè legata al regime di prelievo, che comunque è cambiato (si applica la TARI con le tariffe TARSU)*
 - Problemi sulla copertura dei costi del servizio
 - Se il gettito derivante con tariffe 2013 < costi del servizio 2014:
DIFFERENZA RECUPERATA NEL PIANO FINANZIARIO 2015



LA SANATORIA SULLE TARIFFE TARI 2014

(Legge di conversione D.L. 192/2014)

- Questioni:
 - Problemi sulla copertura dei costi del servizio
 - Se il gettito derivante con tariffe 2013 > costi del servizio 2014: DIFFERENZA POSITIVA RECUPERATA NEL PIANO FINANZIARIO 2015
 - Considerazione: la previsione normativa conferma che DI NORMA non è possibile porre a carico del piano finanziario dell'anno successivo lo sbilancio dell'anno precedente



LA SANATORIA SULLE TARIFFE TARI 2014

(Legge di conversione D.L. 192/2014)

- Questioni:
 - Scadenze per la riscossione?
 - In mancanza di regolamento mancano le scadenze
 - Si applica la norma di legge “almeno due rate a cadenza semestrale” o il numero delle rate e la cadenza del previgente regolamento (non richiamato però dalla norma)?
 - *Rischio disavanzo da reimputazione se la scadenza delle rate va oltre il 30/4/2015!!*



LA RISCOSSIONE DELLA TARI: SCADENZE

Nella determinazione delle scadenze del tributo nel regolamento, occorre tenere conto del principio contabile allegato 4/2 al D.L 118/2011, in base al quale:

*“le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e liste di carico sono accertate ed imputate contabilmente nell’esercizio in cui sono **emessi il ruolo e le liste di carico a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell’approvazione del rendiconto** (per le entrate per le quali la legge consente espressamente l’emissione di ruoli con scadenza nell’esercizio successivo) – principio contabile competenza finanziaria potenziata, punto 3.7.1, all. 4.2 D.Lgs 118/2011.”*



ALTRE NOVITA' RIGUARDANTI I TRIBUTI LOCALI

Disposizione	Oggetto
Art. 1, commi 637-639, L. 23/12/2014, n. 190	SANZIONI: modifiche alla disciplina del ravvedimento operoso.
Art. 28, commi 4-5-6, D.Lgs 21/11/2014, n. 175	ACCERTAMENTO: notifica degli atti alle società cancellate dal registro delle imprese e responsabilità dei liquidatori e dei soci.
Art. 1, commi 684-686-687-688, L. 23/12/2014, n. 190	RISCOSSIONE: modifica alla disciplina delle comunicazioni di inesigibilità.
Art. 1, comma 682-683, L. 23/12/2014, n. 190	RISCOSSIONE: modifica alla procedura di discarico per inesigibilità.
Art. 1, comma 685, della L. 23/12/2014, n. 190	RISCOSSIONE: modifica alla disciplina del rimborso delle spese relative alle procedure esecutive.



ALTRE NOVITA' RIGUARDANTI I TRIBUTI LOCALI

Disposizione	Oggetto
Art. 1, comma 642, L. 23/12/2014, n. 190	RISCOSSIONE: proroga degli affidamenti ad Equitalia fino al 30/6/2015.
Art. 10 L. 11/3/2014, n.23	RISCOSSIONE: delega per la riforma della riscossione coattiva dei tributi comunali.
Art. 36 D.Lgs 21/11/2014, n. 175	CONTENZIOSO: eliminazione dell'obbligo del deposito della copia dell'appello presso la segreteria della commissione tributaria provinciale.
Art. 16 D.L. 12/9/2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10/11/2014, n. 162	CONTENZIOSO: riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini di cui all'art. 1 della L. 742/1969.
Art. 10 L. 11/3/2014, n. 23	CONTENZIOSO: riforma del processo tributario.



ALTRE NOVITA' RIGUARDANTI I TRIBUTI LOCALI

Disposizione	Oggetto
Art. 3, comma 2, D.Lgs 21/11/2014, n. 175	ADDIZIONALE COM. IRPEF: acconto sempre commisurato all'aliquota dell'anno precedente.
Art. 3, comma 3, D.Lgs 21/11/2014, n. 175	ADDIZIONALE COM. IRPEF: nuovi obblighi di pubblicazione dei dati relativi alle deliberazioni ed ai regolamenti.
Art. 24 D.L. 23/9/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 11/11/2014, n. 164	TRIBUTI: riduzioni/esenzioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati.
Art. 1, comma 702, L. 190/2014	PARTECIPAZIONE ALL'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI ERARIALI: quota spettante ai comuni per il 2015-2017 pari al 55%



MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL RAVVEDIMENTO

Introduzione di nuove fattispecie di ravvedimento operoso (*art. 1, c. 637, L. 190/2014*)

L'eliminazione delle cause preclusive del ravvedimento per i tributi statali (*art. 1, c. 637, L. 190/2014*)

La soppressione di alcuni istituti deflattivi del contenzioso (*art. 1, c. 637-369, L. 190/2014*)



MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL RAVVEDIMENTO

Introduzione di nuove fattispecie di ravvedimento operoso (art. 1, c. 637, L. 190/2014)

1. *Riduzione della sanzione ad 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro*
 - *Il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione*
 - *entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore, **se non è prevista la dichiarazione periodica***
(art. 13, comma 1, let a-bis, D.Lgs 472/1997)
Applicabile a tutti i tributi, inclusi i tributi locali



MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL RAVVEDIMENTO

Introduzione di nuove fattispecie di ravvedimento operoso (art. 1, c. 637, L. 190/2014)

1. Riduzione della sanzione ad 1/9 del minimo

Termine finale:

- Entro 90 giorni dalla violazione (nota IFEL del 19/1/2015)
- Nell'imu e nella tasi non c'è dichiarazione periodica, NON essendoci obbligo di ripresentazione se non ci sono modifiche (dichiarazione episodica)
- Se si considera il termine legato alla dichiarazione situazione paradossale, perchè il ravvedimento "lungo" pur scadendo prima sarebbe più "caro"



MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL RAVVEDIMENTO

Introduzione di nuove fattispecie di ravvedimento operoso (art. 1, c. 637, L. 190/2014)

1. *Riduzione della sanzione ad 1/9 del minimo*

Termine finale:

- Entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione
- Il MEF ha qualificato la dichiarazione IMU come periodica (RM 1/Df del 29/4/2013 – DM 26/6/2014)
- La Cassazione ha ritenuto che l'obbligo di presentazione della dichiarazione non si esaurisca il primo anno *“l'obbligo della dichiarazione sussiste teoricamente anno per anno”* – sentenze n. 15470/2010 – 932/2009



MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL RAVVEDIMENTO

Introduzione di nuove fattispecie di ravvedimento operoso (art. 1, c. 637, L. 190/2014)

1. *Riduzione della sanzione ad 1/9 del minimo*

Termine finale: possibile interpretazione

- *Omesso / insufficiente versamento: decorrenza dalla commissione della violazione (unica soluzione coerente)*
- *Infedele dichiarazione: decorrenza dalla scadenza della dichiarazione periodica*
- *Per la circolare Assonime n. 15 del 11/05/2015, il riferimento alla data della scadenza della dichiarazione è errato e occorre sempre far riferimento alla data di commissione della violazione*



MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL RAVVEDIMENTO

Introduzione di nuove fattispecie di ravvedimento operoso (art. 1, c. 637, L. 190/2014)

2. *Riduzione della sanzione ad 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **entro***

- *Il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione*
- *2 anni dall'omissione o dall'errore, **se non è prevista dichiarazione periodica***

(art. 13, comma 1, let b-bis, D.Lgs 472/1997)

Applicabile solo ai tributi amministrati dall'agenzia delle entrate (art. 13, c.1-bis, D.Lgs 472/1997)



MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL RAVVEDIMENTO

Introduzione di nuove fattispecie di ravvedimento operoso (art. 1, c. 637, L. 190/2014)

3. *Riduzione della sanzione ad 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **oltre***

- *Il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione*
- *2 anni dall'omissione o dall'errore, **se non è prevista dichiarazione periodica***

(art. 13, comma 1, let b-ter, D.Lgs 472/1997)

Applicabile solo ai tributi amministrati dall'agenzia delle entrate (art. 13, c.1-bis, D.Lgs 472/1997)



MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL RAVVEDIMENTO

Introduzione di nuove fattispecie di ravvedimento operoso (art. 1, c. 637, L. 190/2014)

4. *Riduzione della sanzione ad 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la contestazioni della violazione ai sensi dell'art. 24, L. 4/1929 (processo verbale), eccetto che si tratti delle violazioni relative alla mancata emissione degli scontrini fiscali, ricevute fiscali, ddt, misuratori fiscali*
(art. 13, comma 1, let b-quater, D.Lgs 472/1997)

Applicabile a tutti i tributi, inclusi i tributi locali



MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL RAVVEDIMENTO

Introduzione di nuove fattispecie di ravvedimento operoso (art. 1, c. 637, L. 190/2014)

4. *Riduzione della sanzione ad 1/5 del minimo*

- Applicabilità ai tributi locali molto limitata
 - Esempi
 - Processo verbale per occupazione abusiva o pubblicità abusiva
 - Contestazioni di situazioni o stati di fatto eseguiti dagli agenti accertatori comunali (art. 1, L. 296/2006)



MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL RAVVEDIMENTO

Tipologia violazione	Termine ravvedimento	Riduzione sanzione	Norma
Omesso, insufficiente, tardivo versamento	Entro 14 giorni dalla scadenza	0,2% per ogni giorno di ritardo (1/15 per gg)	Art. 13, c. 1, let. a), D.Lgs 472/1997
Omesso, insufficiente, tardivo versamento	Entro 30 giorni dalla scadenza	3% (1/10)	Art. 13, c. 1, let. a), D.Lgs 472/1997
Omesso, insufficiente, tardivo versamento	Entro 90 giorni dalla scadenza (dubbi) o entro 90 gg dichiaraz?	3,33% (1/9)	Art. 13, c. 1, let. a-bis), D.Lgs 472/1997
Omesso, insufficiente, tardivo versamento	Entro il termine di scadenza della dichiarazione periodica dell'anno di commissione della violazione	3,75% (1/8)	Art. 13, c. 1, let. b), D.Lgs 472/1997



MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL RAVVEDIMENTO

Tipologia violazione	Termine ravvedimento	Riduzione sanzione	Norma
Infedele dichiarazione	Entro 90 giorni dal termine per la presentazione	5,55% (1/9), minimo € 5,55	Art. 13, c. 1, let. a-bis), D.Lgs 472/1997
Infedele dichiarazione	Entro il termine della dichiarazione dell'anno in cui è stata commessa la violazione	6,25% (1/8), minimo € 6,25	Art. 13, c. 1, let. b), D.Lgs 472/1997
Omessa dichiarazione	Entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione	10% (1/10), minimo € 5,00	Art. 13, c. 1, let. c), D.Lgs 472/1997



MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL RAVVEDIMENTO

Introduzione di nuove fattispecie di ravvedimento operoso (art. 1, c. 637, L. 190/2014) – circ. n. 6/e del 19/2/2015

Entrata in vigore delle nuove disposizioni

- *In mancanza di diversa previsione di legge (es L. 228/2010) vale il principio del “favor rei”*
- *Applicabile anche alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore della legge 190/2014*

Eliminazione delle cause preclusive del ravvedimento (accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento formalmente a conoscenza del contribuente (art. 13, c.1, D.Lgs 472/97)

Eliminazione valida SOLO per i tributi dell’Agenzia delle entrate e NON per i tributi locali

Ravvedimento precluso se è stato notificato un atto di liquidazione o accertamento o la comunicazione ex art. 36-bis DPR 600/73 e art. 54-bis DPR 633/1972



MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL RAVVEDIMENTO

Eliminazione istituti deflattivi del contenzioso (art. 1, c. 637, L. 190/2014)

- *Adesione ai processi verbali di constatazione (art. 5-bis, D.Lgs 218/97)*
- *Adesione all'invito al contraddittorio (art. 5, c. 1-bis, D.Lgs 218/97)*
- *Adesione poteziata (art. 15, c. 2-bis, D.Lgs 218/97)*

Riguarda SOLO i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate con decorrenza dal 1/1/2016
Istituti di scarso rilievo nei tributi comunali, NON operanti immediatamente, salvo scelta regolamentare del comune

- *Art. 50 L. 449/97 (art. 9, c. 5, D.Lgs 23/2011): possibile introdurre l'accertamento con adesione seguendo anche solo i principi del D.Lgs 218/97.*



RAVVEDIMENTO: ravvedimento parziale e rateale

- Ravvedimento rateale:
 - Non ammesso se eccede la scadenza (es 1° rata versata nei termini, rate successive oltre i termini)
 - È possibile versare anche in tempi diversi l'intero ammontare dell'imposta della sanzione ridotta e degli interessi entro il termine previsto per il ravvedimento
- Ravvedimento parziale
 - Ammissibile per la quota di tributo in corrispondenza dei quali sono stati versati sanzioni ed interessi
 - Non ammissibile per la quota di tributo eccedente
(*Risoluzione Agenzia delle entrate n. 67 del 23/6/2011*)



RAVVEDIMENTO: ravvedimento parziale e rateale

- Esempio:
 - Versamento non effettuato € 100
 - Ravvedimento 100+30 sanzione + 10 interessi
 - Versamento entro la scadenza di 4 rate da 30, 40, 30, 40: ravvedimento perfezionato
 - Versamento entro la scadenza delle rate 30 e 40, ravvedimento valido solo per la quota di tributo corrispondente ma non per l'eccedenza

Il mancato versamento esatto della sanzione ridotta entro il termine di legge impedisce il perfezionamento dell'istituto del ravvedimento

(Cassazione, ordinanza n. 12661 del 09/06/2011)



IL RAVVEDIMENTO NELLA TARES/TARI: tardivo, insufficiente versamento

Tributo in autoliquidazione: ravvedimento possibile secondo le regole ordinarie, trascorse le scadenze fissate dal comune

Tributo a liquidazione d'ufficio:

- Invio avviso di pagamento: nessuna sanzione
- Sollecito di pagamento:
 - Entro 14 gg dalla scadenza: ravvedimento sprint
 - Entro 30 gg dalla scadenza: ravvedimento breve
 - Entro 90 gg dalla scadenza: ravvedimento allungato
 - Entro 1 anno dalla scadenza: ravvedimento lungo
 - *Sempre che il Comune non abbia notificato nel frattempo la contestazione della violazione – Circ Min Fin 192/E/1998 imp registro*



IL RAVVEDIMENTO NELLA TARES/TARI: tardivo, insufficiente versamento

Tributo a liquidazione d'ufficio:

- Avviso di accertamento:
 - In sostituzione del sollecito: ravvedimento come sollecito
 - Dopo il sollecito: ravvedimento precluso se contiene la formale contestazione della violazione



IL RAVVEDIMENTO NELLA TARES/TARI: omessa / infedele dichiarazione

Tributo in autoliquidazione: ravvedimento possibile secondo le regole ordinarie.

Tributo a liquidazione d'ufficio:

Omessa dichiarazione: entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione

- Nessun versamento da parte del contribuente
- Notifica dell'avviso di liquidazione da parte del comune, con tassa, interessi e sanzione ridotta
- Ravvedimento perfezionato con versamento entro 60 giorni dalla notifica (art. 13, c. 3, D.Lgs 472/97)

Infedele dichiarazione: entro il termine di scadenza della dichiarazione dell'anno in cui è stata commessa la violazione

- Procedura: come sopra



L'ACCERTAMENTO ALLE SOCIETA' CANCELLATE

Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e contributi, sanzioni ed interessi, l'estinzione della società di cui all'art. 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese (art. 28 D.Lgs 175/2014)

- Possibilità di notificare avvisi intestati a società cancellate dal registro delle imprese per 5 anni dalla cancellazione
 - In precedenza la giurisprudenza riteneva nulli gli atti intestati a società estinte (*cass. sent. n. 22863/2011-14880/2012*)
 - la notifica deve eseguirsi nell'ultimo domicilio fiscale, necessaria anche la notifica ai liquidatori, ai soci ed agli amministratori



L'ACCERTAMENTO ALLE SOCIETA' CANCELLATE

- Disciplina valida sia per le società di capitali e sia per le società di persone (*circ 6/e del 19/2/2015 Agenzia delle entrate*)
 - *Seppure l'art. 2495 cc si riferisca alle società di capitali, la Cassazione ha ritenuto che il principio dell'estinzione è applicabile anche alle società di persone*
- Triplice responsabilità per gli avvisi intestati alla società cancellata dal registro delle imprese
 - Liquidatori
 - Soci
 - Amministratori



L'ACCERTAMENTO ALLE SOCIETA' CANCELLATE

Responsabilità dei liquidatori

- Sono responsabili in proprio se non pagano le imposte del periodo della liquidazione e di quelli anteriori se
 - Vi erano delle attività dalla liquidazione
 - Non provano di aver pagato i debiti tributari prima dell'assegnazione dei beni ai soci
 - Non provano di aver soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari
 - Si applicano le regole dell'art. 2777 cod civ (ordine dei privilegi)
 - Si verifica l'inversione dell'onere della prova in capo al liquidatore (*circ. Agenzia entrate n. 31/e/2014*)



L'ACCERTAMENTO ALLE SOCIETA' CANCELLATE

responsabilità dei soci

- hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori;
- in alternativa, hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione.
- responsabilità limitata al valore dei beni stessi, salvo maggiore responsabilità da codice civile
- il valore del denaro e dei beni si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dalla stesso, salvo prova contraria



L'ACCERTAMENTO ALLE SOCIETA' CANCELLATE

responsabilità degli amministratori

- In carica al momento dello scioglimento, in assenza di liquidatori: stessa responsabilità dei liquidatori
- Che hanno compiuto attività di liquidazione o occultato attività sociali nei 2 periodi d'imposta antecedenti alla liquidazione: assumono la responsabilità dei liquidatori e dei soci



L'ACCERTAMENTO ALLE SOCIETA' CANCELLATE

La responsabilità in capo ai soggetti

- Deve essere accertata con atto motivato da notificare agli interessati
- Si presume salvo prova contraria
- Sanzioni irrogabili secondo i principi del D.Lgs 472/97
 - Soggetto autore della violazione si presume che ha compiuto gli atti illegittimi, fino a prova contraria
- Si applica a tutte a tutte le imposte e non più solo a quelle sui redditi
 - Modificato l'art. 19 del D.Lgs 46/1999 dall'art. 28, c. 7, D.Lgs 175/2014



L'ACCERTAMENTO ALLE SOCIETA' CANCELLATE

RETROATTIVITA' DELLE NORME?

- Le norme sono di natura procedurale e si applicano anche alle società cancellate dal registro delle imprese prima dell'entrata in vigore – 18/12/2014- (Circ. Agenzia Entrate n. 31/e del 30/12/2014 , N. 6 del 19/02/2015)
- Tesi NON condivisa dalla CTP Reggio Emilia, con sentenza n. 5/2/15 del 23/1/2015
 - La norma non è procedurale ma “para-sostanziale”, perchè incide sull'onere della prova in capo di liquidatori e soci e non può avere effetto retroattivo
 - Perplessità sulla possibilità di stare in giudizio da parte degli ex rappresentanti di un soggetto inesistente (difetto di legittimazione passiva)



L'ACCERTAMENTO ALLE SOCIETA' CANCELLATE

RETROATTIVITA' DELLE NORME?

- Tesi rigettata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 6743 del 2/04/2015
- La norma NON ha efficacia retroattiva e opera solo per le società cancellate dal 13/12/2014 (data istanza di cancellazione)
- Il periodo di 5 anni decorre dalla data dell'istanza di cancellazione e si riduce, quindi, del periodo che intercorre tra questa e la eliminazione



LE NOVITA' IN MATERIA DI RISCOSSIONE

- **La modifica dei termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità** (*art. 1, c. 684-687, L. 190/2014*)
- **Le modifiche alle cause di decadenza dal diritto al discarico** (*art. 1, c. 682, L. 190/2014*)
- **La riforma della procedura di discarico per inesigibilità** (*art. 1, c. 683, L. 190/2014*)
- **La modifica alla procedura di rimborso delle spese** (*art. 1, c. 685, L. 190/2014*)
- **La proroga degli affidamenti ad Equitalia** (*art. 1, c. 642, L. 190/2014*)
- **La riforma della riscossione alla luce della delega fiscale** (*art. 10, L. 23/2014*)



LE COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA'

Nuovi termini per la presentazione

- Ruoli consegnati tra il 2000 ed il 2014 scadente il
 - 31/12/2017 per i ruoli consegnati nel 2014
 - 31/12/2018 per i ruoli consegnati nel 2013
 - Ogni anno successivo scadono i termini per i ruoli consegnati in ogni anno precedente al 2013, fino al 31/12/2031, quando scadono i termini per i ruoli del 2000.
 - *(art. 1, comma 684, L. 190/2014)*

Previgenti termini

- A regime: entro il 3° anno successivo della consegna del ruolo (*art. 19, c. 1, let. C, D.Lgs 112/99*)
- Derogatorio: entro il 31/12/2014 per tutti i ruoli consegnati agli agenti del gruppo Equitalia entro il 31/12/2011 (*art. 1, c. 530, L. 228/2012*)



LE COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA'

Previgenti termini

- Continue proroghe del termine
 - Art. 3, c. 36, D.L. 203/2005: consegna: 30/06/03 – termine: 30/06/2006
 - NB: TERMINE ANCORA VALIDO PER I CESSIONARI DEL RAMO DI AZIENDA DEGLI EX CONCESSIONARI AI QUALI LE SUCCESSIVE PROROGHE NON SONO APPLICABILI
 - Art. 23, comma 34, D.L. 158/08: consegna: 03/09/09 termine: 30/09/12
 - Art. 29, comma 4, D.L. 216/11: consegna: 31/12/10 termine: 31/12/13



LE COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA'

Anno consegna ruolo	Scadenza comunicazione inesigibilità	Anno consegna ruolo	Scadenza comunicazione inesigibilità
2014	31/12/2017	2006	31/12/2025
2013	31/12/2018	2005	31/12/2026
2012	31/12/2019	2004	31/12/2027
2011	31/12/2020	2003	31/12/2028
2010	31/12/2021	2002	31/12/2029
2009	31/12/2022	2001	31/12/2030
2008	31/12/2023	2000	31/12/2031
2007	31/12/2024		



LE COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA'

Termini comunicazioni di inesigibilità a regime

Ruoli consegnati dal 2015:

terzo anno successivo alla consegna del ruolo, salvo disposizioni di legge (art. 1, c. 682, L. 190/2014)

- La comunicazione è trasmessa anche se alla scadenza le quote sono interessate da:
 - procedure esecutive avviate
 - contenzioso pendente
 - accordi di ristrutturazione del debito in corso
 - transazioni fiscali o previdenziali in corso
 - insinuazioni fallimentari aperte
 - dilazioni in corso
- In questo caso la comunicazione è solo INFORMATIVA e deve INTEGRARSI entro il 31 dicembre dell'anno in cui si chiude l'attività in corso



LE COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA'

- **Precisazioni importanti in merito alla sorte dei ruoli affidati**
 - la consegna delle comunicazioni riguarderà anche i ruoli consegnati dai soggetti creditori che nel frattempo hanno abbandonato o abbandoneranno Equitalia, quale soggetto affidatario della riscossione coattiva delle proprie entrate.
(art. 1, comma 684, L. 190/2014)
 - l'agente della riscossione è legittimato ad effettuare la riscossione delle somme non pagate anche per le quote relative ai soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del gruppo Equitalia *(art. 1, comma 686, L. 190/2014)*



MODIFICHE ALE CAUSE DI DECADENZA DAL DISCARICO PER INESIGIBILITA'

(art. 19 D.Lgs 112/99, modificato art. 1, c. 682, L. 190/2014)

- Eliminato l'obbligo di inviare la comunicazione annuale all'ente creditore dello stato delle procedure delle quote incluse nel ruolo consegnato nello stesso mese *(precedente let. b. dell'art. 19 del D.Lgs 112/1999)*
- *Per le attività di riscossione svolte fino all'entrata in vigore della legge di conversione del DL 159/2007 entro il 30/6/2008 (art. 39, c. 7, D.L. 159/2007)*
- Conferma della decadenza in caso di mancata presentazione nei termini della comunicazione di inesigibilità
- *(let. c art. 19 D.Lgs 112/1999)*
- Non vi è decadenza se i vizi o le irregolarità compiute dall'agente nella notifica della cartella di pagamento non pregiudicano in ogni caso il recupero *(let. e art. 19 D.Lgs 112/1999)*



MODIFICHE ALE CAUSE DI DECADENZA DAL DISCARICO PER INESIGIBILITA'

Riepilogo cause di decadenza dal diritto al discarico

Art. 19 D.Lgs 112/1999

- a. la mancata notificazione imputabile all'agente, della cartella di pagamento, prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo e, nel caso di ruoli per la riscossione spontanea suddivisi in più rate (articolo 32, comma 2, lettera b, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46), entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo;
- b. la mancata presentazione della comunicazione di inesigibilità prevista dal comma 1 entro i termini di legge;



MODIFICHE ALE CAUSE DI DECADENZA DAL DISCARICO PER INESIGIBILITA'

Riepilogo cause di decadenza dal diritto al discarico

- d. il mancato svolgimento dell'azione esecutiva, diversa dall'espropriazione mobiliare, su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo, nonché sui nuovi beni la cui esistenza e' stata comunicata dall'ufficio;
- e. il mancato svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni di azioni esecutive e cautelari effettuate dall' ufficio ai sensi del comma 4 dell'art. 19 del D.Lgs 112/1999;
- f. la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile all'agente. Sono imputabili all'agente e costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarità compiute nell'attività di notifica della cartella di pagamento e nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarità non hanno influito sull'esito della procedura e che non pregiudicano, in ogni caso, l'esito del recupero.



MODIFICHE ALLA PROCEDURA DEL DISCARICO PER INESIGIBILITA'

- **Termine per il controllo della comunicazione di inesigibilità**
 - L'agente della riscossione è automaticamente discaricato il 31/12 del secondo anno successivo a quello di invio della comunicazione di inesigibilità (*art. 1, comma 682, L. 190/2014*), **ECCEP**
 - se la comunicazione viene integrata
 - l'ente ha avviato la procedura di verifica ex art. 20 D.Lgs 112/1999
 - *Termine precedente: 3 anni dalla comunicazione di inesigibilità (decorrente dal 1/1/2015 per tutti i ruoli consegnati dal 1/1/2000 al 31/12/2011)*



MODIFICHE ALLA PROCEDURA DEL DISCARICO PER INESIGIBILITA'

Poteri dell'ente in sede di controllo

Confermate le norme previgenti contenute nell'art. 19, c. 4-5, del D.Lgs 112/99

L'ente può fino al discarico in ogni momento

- comunicare all'agente l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione
- segnalare nuove azioni cautelari ed esecutive e conservative e ogni altra azione ordinaria a tutela del creditore
- richiedere la documentazione cartacea relativa alle procedure esecutive, documentazione conservata dall'agente fino al discarico delle quote
- L'agente della riscossione deve fornire la documentazione richiesta o metterla a disposizione entro 120 giorni dalla richiesta (e non più 30) – IN MANCANZA DECADE DAL DISCARICO



MODIFICHE ALLA PROCEDURA DEL DISCARICO PER INESIGIBILITA'

Limiti al controllo sulle quote inesigibili

- Sono ESCLUSE le quote di valore inferiore o pari a 300 euro (*art. 1, c. 688, L. 190/2014*)
- Controllo sulle altre quote:
 - tenuto conto del principio di economicità dell'azione amministrativa e della capacità operativa della struttura di controllo
 - di norma in misura non superiore al 5% delle quote comprese nelle comunicazioni di inesigibilità presentate ogni anno (*art. 20, c. 2, D.Lgs 112/1999*)
 - *In precedenza controllo campionario deciso dall'ente*



MODIFICHE ALLA PROCEDURA DEL DISCARICO PER INESIGIBILITA'

Riscrittura della procedura (*art. 20 D.Lgs 112/99 – art. 1, c. 683, L. 190/2014*)

- **Ambito di applicazione delle nuove regole**
 - Alle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote contenute nei ruoli consegnati dal 2000 al 2014, presentate dopo il 01/01/2015 (*art. 1, c. 688, L. 190/2014*)
 - Alle comunicazioni di inesigibilità riguardanti i ruoli consegnati dopo il 01/01/2015
 - Alle comunicazioni di inesigibilità consegnate prima del 01/01/2015, poichè
 - Gli agenti possono integrarle fino ai nuovi termini (*art. 1, c. 687, L. 190/2014*)
 - Il controllo secondo le nuove regole può avviarsi solo dopo la scadenza del termine previsto per l'integrazione



MODIFICHE ALLA PROCEDURA DEL DISCARICO PER INESIGIBILITA'

La nuova procedura (art. 20 D.Lgs 112/99 – art. 1, c. 683, L. 190/2014)

- Ricezione della comunicazione di inesigibilità o decorrenza del termine stabilito dalla legge per il suo invio (art. 20, c. 3, D.Lgs 112/99)
- Comunicazione di avvio del procedimento: l'ente deve notificarla all'agente e deve contenere tutti gli elementi dell'art. 8 L. 241/1990
 - *Aministrazione competente*
 - *Oggetto del procedimento*
 - *Ufficio e persona responsabile*
 - *Data di conclusione del procedimento*
 - *Rimedi esperibili in caso di inerzia*
 - *Ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti*
 - *Richiesta (eventuale) di trasmissione della documentazione per la verifica di merito* (art. 19, c. 6, D.Lgs 112/99)



MODIFICHE ALLA PROCEDURA DEL DISCARICO PER INESIGIBILITA'

La nuova procedura (art. 20 D.Lgs 112/98 – art. 1, c. 683, L. 190/2014)

- Invio della documentazione o verifica della stessa presso l'agente: nel termine di 120 giorni dalla richiesta, a pena di decadenza dell'agente dal diritto al discarico
- Attività di controllo
 1. *Esito positivo: emissione provvedimento di discarico*
 2. *Rilevamento di violazioni*
 - *Mancata notifica cartella di pagamento nei termini*
 - *Mancato svolgimento azione esecutiva su tutti i beni risultanti dal sistema informativo del Ministero dell'economia alla data del pignoramento*
 - *Mancato svolgimento di tutte le attività conseguenti alle segnalazioni dell'ente*
 - *Mancata riscossione delle somme per causa imputabile all'agente della riscossione*



MODIFICHE ALLA PROCEDURA DEL DISCARICO PER INESIGIBILITA'


La nuova procedura (art. 20 D.Lgs 112/99 – art. 1, c. 683, L. 190/2014)

- notifica di **un atto di contestazione A PENA DI DECADENZA** entro 180 giorni
 - *dalla comunicazione di avvio del procedimento*
 - *dalla ricezione della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 19, c. 6, D.Lgs 112/99*
 - Elementi obbligatori dell'atto a pena di nullità: esposizione analitica delle omissioni, vizi irregolarità, in rapporto alla descrizione delle corrette modalità di svolgimento dell'attività



MODIFICHE ALLA PROCEDURA DEL DISCARICO PER INESIGIBILITA'


La nuova procedura (art. 20 D.Lgs 112/99 – art. 1, c. 683, L. 190/2014)





MODIFICHE ALLA PROCEDURA DEL DISCARICO PER INESIGIBILITA'

La nuova procedura (art. 20 D.Lgs 112/99 – art. 1, c. 683, L. 190/2014)





MODIFICHE ALLA PROCEDURA DEL DISCARICO PER INESIGIBILITA'

Riforma della procedura (art. 20 D.Lgs 112/1999)

Adempimento	Precedente disciplina	Nuova disciplina
Presentazione di comunicazione di inesigibilità	Entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo (31/12/2014 per tutti i ruoli consegnati agli agenti del gruppo Equitalia e ex concessionari acquisiti dai medesimi dal 2000 al 2011).	Termini previsti dal comma 684 dell'art. 1 della L. 190/2014
Comunicazione avvio del procedimento	Non richiesta espressamente. Comunque prevista in termini generali dall'art. 7 della L. 241/1990.	Obbligo di invio all'inizio del procedimento.
Richiesta di documentazione	Possibile fino alla concessione del discarico. Risposta dell'agente entro 30 gg pena decadenza dal diritto al discarico.	Possibile fino alla concessione del discarico. Risposta dell'agente entro 120 gg pena decadenza dal diritto al discarico.



MODIFICHE ALLA PROCEDURA DEL DISCARICO PER INESIGIBILITA'

Riforma della procedura

Adempimento	Precedente disciplina	Nuova disciplina
Atto di contestazione	Non previsto un termine specifico.	Entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento o dalla trasmissione della documentazione richiesta all'agente.
Osservazioni dell'agente	Entro 30 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione.	Entro 90 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione.
Provvedimento definitivo di ammissione o diniego del discarico	Non previsto un termine specifico.	Entro 60 giorni dalla scadenza del termine per produrre osservazioni.
Obbligo di versamento da parte dell'agente in caso di diniego	1/4 delle somme iscritte a ruolo + interessi e spese entro 10 giorni dalla notifica del diniego.	Non previsto.



MODIFICHE ALLA PROCEDURA DEL DISCARICO PER INESIGIBILITA'

Riforma della procedura

Adempimento	Precedente disciplina	Nuova disciplina
Definizione agevolata da parte dell'agente	Versamento di 1/2 delle somme dovute + interessi e spese entro 90 giorni dalla notifica del diniego.	Versamento da parte dell'agente di 1/8 delle somme dovute + interessi e spese entro 90 giorni dalla notifica del diniego.
Ricorso alla corte dei conti	Entro 90 giorni dalla notifica del diniego.	Entro 90 giorni dalla notifica del diniego.
Inerzia dell'agente	Trascorso il termine per ricorrere alla Corte dei conti l'agente era tenuto al versamento di tutte le somme richieste.	Trascorso il termine per ricorrere alla Corte dei conti l'agente deve versare 1/3 delle somme + interessi e spese.



IL RIMBORSO DELLE SPESE

- **Rimborso delle spese delle procedure esecutive e cautelari**
 - La restituzione agli agenti della riscossione delle spese delle procedure esecutive e cautelari che competono agli stessi (art. 17, c. 6, D.Lgs 112/1999), relative ai ruoli dei comuni, maturate negli anni 2000-2013 è effettuato dallo Stato in 20 rate annuali dal 30/6/2018 (*art. 1, c. 685, L. 190/2014*)
 - Equitalia deve presentare apposita istanza entro il 31/03/2015
 - Sono fatte salve le anticipazioni ottenute
 - In caso di diniego del discarico il recupero delle spese relative alla quote oggetto di diniego è effettuato mediante riversamento al bilancio dello Stato



IL RIMBORSO DELLE SPESE

- **Procedura per il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e cautelari** (*art. 17, c. 6, D.Lgs 112/99*)
 - Rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e cautelari spettante agli agenti della riscossione
 - **A carico dell'ente creditore:** in caso di annullamento del ruolo per sgravio o inesigibilità
 - **A carico del debitore:** negli altri casi



IL RIMBORSO DELLE SPESE

- **Procedura per il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e cautelari**
 - Misura stabilita dal D.M. 21/11/2000
 - Richiesta presentata dagli agenti della riscossione
 - Entro il 30 marzo dell'anno successivo
 - Rimborso da parte dell'ente creditore:
 - Entro il 30 giugno
 - In caso di mancato rimborso l'agente è autorizzato a trattenere le somme dai successivi riversamenti



IL RIMBORSO DELLE SPESE

- **Procedura per il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e cautelari**
 - Restituzione da parte dell'agente delle somme ricevute, in caso
 - diniego a titolo definitivo del discarico: obbligo in capo all'agente di rimborsare le somme anticipate dall'ente entro il 10° giorno successivo alla richiesta, con gli interessi legali
 - Successiva riscossione rimborsi spese: entro il 30 novembre di ciascun anno, maggiorato degli interessi legali



IL RIMBORSO DELLE SPESE

- **Procedura per il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e cautelari: problemi interpretativi**
 - Necessità per il rimborso delle spese che sia avvenuta la presentazione della comunicazione di inesigibilità?
 - Tesi positiva: *seppure la norma non è chiara, solo con la comunicazione di inesigibilità Equitalia attesta l'avvenuta "inesigibilità" della quota, richiesta dalla norma (nota IFEL del 20/5/2013)*
 - Tesi negativa: *la norma dell'art. 17, c. 6, let. a, è mutata non prevedendo più come presupposto l'invio della comunicazione di inesigibilità, ma semplicemente l'inesigibilità della quota*



IL RIMBORSO DELLE SPESE

Rimborso spese notifica della cartella di pagamento

(art. 17, c. 7-ter, D.Lgs 112/99)

- A carico del debitore, nella misura di € 5,88 (D.M. 13/6/2007)
- A carico dell'ente creditore, **le spese vive di notifica**, in caso di
 - Annullamento ruolo per sgravio
 - Inesigibilità
- *Il rimborso spetta anche nel caso di notifica della cartella a mezzo PEC (interrogazione Camera dei Deputati del 30/10/2014)*
 - Possibile la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC ai sensi dell'art. 26 del DPR 602/73, agli indirizzi risultanti dai siti di legge (INI PEC)
 - *Oggi riguarda società e imprese individuali*



LA RIFORMA DEI COMPENSI E DEI RIMBORSI SPESE

Misura dei compensi in favore di Equitalia

Misure attuali

- Ruoli in riscossione spontanea: 1%, con minimo € 2,58 e massimo € 258 (D.M. 4/8/2000 – art. 17, c. 5-bis, D.Lgs 112/99)
- Ruoli coattivi:
 - 8% (dal 1/1/2013 – D.L. 95/2012)
 - + 25% per i ruoli coattivi dei tributi locali (art. 3, c.6-bis, D.Lgs 46/1999) – *norma presente pur se è stato abrogato il comma 6 a cui la disposizione si riferiva* –
- Il compenso è trattenuto dall'agente all'atto della riscossione ed è soggetto ad IVA (dal 20/10/2012 - art. 38, c. 2, D.L. 179/2012)
 - L'IVA è tutta a carico dell'Ente (*risposta interrogazione parlamentare del 11/12/2014*)



LA RIFORMA DEI COMPENSI E DEI RIMBORSI SPESE

Misura dei compensi in favore di Equitalia

Misure attuali

- L'aggio non spetta sulle somme riscosse e riconosciute indebite (*art. 17, c. 7-bis, D.Lgs 112/99*)
- Per l'elaborazione dei provvedimenti di scarico totale o parziale spetta ad Equitalia un compenso fissato da apposito D.M. (2/8/2000)



LA RIFORMA DEI COMPENSI E DEI RIMBORSI SPESE

Misura dei compensi in favore di Equitalia

Misure attuali

Ripartizione:

Debitore:

- 4,65%, se paga entro la scadenza
- Intero compenso se paga dopo la scadenza

Ente creditore:

- Differenza tra il compenso spettante e la quota a carico del debitore, in caso di pagamento entro la scadenza
- 0 in caso di pagamento oltre la scadenza



LA RIFORMA DEI COMPENSI E DEI RIMBORSI SPESE

Misura dei compensi in favore di Equitalia

Riforma del compenso (art. 10, c. 13-quater, D.L. 201/2011)

Misura del compenso:

- rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato
- stabiliti in misura percentuale annualmente in base alle somme iscritte a ruolo riscosse e relativi interessi di mora
- Rimesso ad apposito D.M. che deve comunque garantire al contribuente oneri inferiori rispetto a quelli in essere alla data dell'entrata in vigore del D.L. 201/2011



LA RIFORMA DEI COMPENSI E DEI RIMBORSI SPESE

Misura dei compensi in favore di Equitalia

Riforma del compenso (art. 10, c. 13-quater, D.L. 201/2011)

Ripartizione:

Debitore:

- 51% se paga entro 60 giorni dalla notifica della cartella
- 100% se paga oltre la scadenza

Ente creditore:

- 49% se il debitore paga entro la scadenza
- Nulla se paga oltre la scadenza



LA RIFORMA DEI COMPENSI E DEI RIMBORSI SPESE

Riforma del rimborso delle spese relative alle procedure esecutive (art. 10, c. 13-quater, D.L. 201/2011)

- Agli agenti della riscossione spetta il rimborso degli **specifici oneri connessi** allo svolgimento delle singole procedure
 - *Non più basati su una tabella ministeriale*
- Rimborso a carico
 - Dell'ente creditore in caso di
 - Sgravio
 - Inesigibilità
 - Del debitore negli altri casi
(conferma attuale disciplina)



LA RIFORMA DEI COMPENSI E DEI RIMBORSI SPESE

Riforma del rimborso delle spese relative alle procedure esecutive (art. 10, c. 13-quater, D.L. 201/2011)

Specifico D.M. deve stabilire

- *Tipologia delle spese ammesse al rimborso*
- *Misura del rimborso*
 - *Proporzionale al carico e progressiva rispetto al numero delle procedure svolte a carico del debitore*
 - *Modalità di erogazione*

Il rimborso non spetta sulle somme riscosse e riconosciute indebite



LA RIFORMA DEI COMPENSI E DEI RIMBORSI SPESE

- *Riforma del rimborso delle spese di notifica (art. 10, c. 13-quater, D.L. 201/2011)*
 - Stessa disciplina attuale, con unica differenza che le spese a carico degli enti creditori sono determinate con lo stesso criterio di quelle previste per il debitore (importo stabilito dal D.M.) e non più con riferimento alle spese vive di notifica (*nuovo comma 7-ter del D.Lgs 112/99*)



LA RIFORMA DEI COMPENSI E DEI RIMBORSI SPESE

Entrata in vigore delle riforma

- Solo dopo l'emanazione dei decreti attuativi delle precedenti norme (*art. 10, comma 13-sexies, D.L. 201/2011*)
 - *D.M. di determinazione delle spese fisse*
 - *D.M. di determinazione dell'importo del rimborso delle spese relative alle procedure esecutive*

(l'emanazione doveva avvenire entro il 30/9/2013
– art. 10, comma 13-quinquies, D.L. 201/2011)



PROROGA DEGLI AFFIDAMENTI A EQUITALIA

Fino al 30/6/2015 è possibile per gli enti:

- continuare ad affidare alle società del gruppo Equitalia le attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle proprie entrate, già svolte dai previgenti concessionari della riscossione (art. 3, comma 25, D.L. 203/2005);
- prorogare i contratti in essere con i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs 446/1997 (comma 25 del medesimo articolo 3);
- continuare ad affidare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle proprie entrate, già svolte dai previgenti concessionari della riscossione, alle società cessionarie del ramo di azienda (art. 3, comma 24, D.L. 203/2005).

(art. 1, c. 642, L. 190/2014)

Differita al 30/6/2015 la data di cessazione di equitalia dalle attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate dei comuni *(art. 7, c. 2, let. gg-ter, D.L. 70/2011)*



CESSAZIONE AFFIDAMENTI AD EQUITALIA

- Cessazione dal 01/07/2015 da parte di Equitalia di effettuazione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione spontanea e coattiva dei tributi e delle entrate patrimoniali dei comuni e delle società da essi partecipate (*art. 7, comma 2 let gg-ter DL 70/2011*)

termine prorogato dall'art. 10, c. 13-octies, DL 201/2011

(31/12/2012) – art. 9, comma 4, DL 174/2012 – 30/06/2013 - art. 10, c. 2-ter, D.L. 35/2013 – art. 53 D.L. 69/2013 – 31/12/2013 - art. 1, c. 610, L. 147/2013 – 31/12/2014 - art. 1, c. 642, L. 190/2014 - 30/06/2015)



LA RISCOSSIONE DAL 2015

- In deroga alle vigenti disposizioni (Dpr 602/73, art. 17 D.Lgs 46/1999, art. 12 D.Lgs 504/92, art. 72 D.Lgs 507/93, art. 49 D.Lgs 22/97, art. 238 D.Lgs 152/06, art. 51 D.Lgs 507/93, art. 9, comma 5, D.Lgs 507/93,..)
- Ambito applicativo
 - Comuni
 - Società partecipate
 - Esclusi gli altri enti locali



LA RISCOSSIONE DAL 2015

Conseguenze:

- Impossibilità di riscuotere a mezzo ruolo sia in forma spontanea che coattiva sia per scelta che per previsione di legge
- Procedure in corso: da valutare l'esito delle procedure in corso

Testo letterale della norma – *cessano*

Problemi pratici – proroga comunicazioni di inesigibilità

Norme della legge di stabilità 2015 (art. 1, c. 684-686, L. 190/2014) sulla possibilità per Equitalia di continuare a riscuotere i ruoli consegnati anche dai soggetti che cessano gli affidamenti



LA RISCOSSIONE DAL 2015

- Conseguenze: possibilità di affidare ancora ruoli ad Equitalia?

Legge delega fiscale (art. 10 L. 23/2014),
con duplice riferimento ad Equitalia

1. *Previsione dell'adeguata valorizzazione e messa a disposizione degli enti locali delle competenze*

- Tecniche
- Organizzative
- Specialistiche

in materia accumulate presso i concessionari privati e le società del gruppo Equitalia, anche attraverso un riassetto del gruppo



LA RISCOSSIONE DAL 2015

2. *possibilità di riscuotere i tributi e le altre entrate con il ruolo*
 - Direttamente
 - Tramite società interamente partecipate
 - In via transitoria alle società del gruppo Equitalia, nelle more della riorganizzazione del gruppo...



LA RISCOSSIONE DAL 2015

Modalità di svolgimento della **riscossione coattiva**:

1. **Gestione diretta**

- Strumento: ingiunzione fiscale “rafforzata” – ruolo fino al 31/12/2014
- Limiti: necessità di personale, competenze, conoscenze specifiche

2. **Mediante Società interamente pubblica “in house”**

- Strumento: ingiunzione fiscale “rafforzata”
- Nuovi limiti sulla costituzione e sul mantenimento delle società partecipate (*legge di stabilità 2015*)

3. **Mediante affidamento ad uno degli altri soggetti di cui all’art. 52 del D.Lgs 446/97**

- Strumento: ingiunzione fiscale “rafforzata”



LA RIFORMA DELLA RISCOSSIONE

(art. 10 Legge 23/2014)

Criteri della riforma della riscossione coattiva dei tributi locali

Creazione di un testo unico della riscossione coattiva

- Revisione della disciplina dell'ingiunzione fiscale
- Recepimento delle procedure e degli istituti previsti per la gestione dei ruoli, adattandoli alla peculiarità della riscossione locale
- Semplificazione delle procedure di recupero dei crediti di modesta entità
- Previsione di dispositivi facoltativi per gli enti di definizione agevolata dei crediti già avviati alla riscossione coattiva, con particolare riferimento a quelli di modesta entità unitaria



LA RIFORMA DELLA RISCOSSIONE

(art. 10 Legge 23/2014)

Criteri della riforma della riscossione coattiva dei tributi locali

•Assicurare competitività, certezza e trasparenza nel caso di esternalizzazioni e strumenti a garanzia della effettività e della tempestività dell'acquisizione diretta delle entrate da parte dell'ente locale, mediante

- Revisione dei requisiti per l'iscrizione all'albo dei concessionari privati
- Emanazione di linee guida per i capitolati e per i contratti di affidamento
- Introduzione di controlli anche ispettivi
- Pubblicizzazione anche on line dei contratti stipulati
- Allineamento degli oneri e dei costi a quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs 112/1999



LA RIFORMA DELLA RISCOSSIONE

(art. 10 Legge 23/2014)

Criteria della riforma della riscossione coattiva dei tributi locali

- Previsione dell'affidamento dei servizi nel rispetto della normativa europea
- Previsione dell'adeguata valorizzazione e messa a disposizione degli enti locali delle competenze

- Tecniche
- Organizzative
- Specialistiche

in materia accumulate presso i concessionari privati e le società del gruppo Equitalia, anche attraverso un riassetto del gruppo



LA RIFORMA DELLA RISCOSSIONE

(art. 10 Legge 23/2014)

Criteri della riforma della riscossione coattiva dei tributi locali

- Definire delle iniziative per rafforzare in termini organizzativi all'interno degli enti locali le strutture e le competenze specialistiche utili ad accrescere le capacità complessive di gestione dei tributi e di accertamento e recupero delle somme evase
- Individuare le misure per rafforzare all'interno degli enti locali le competenze specialistiche e le strutture necessarie per la gestione diretta della riscossione e per il controllo delle strutture esterne affidatarie, anche prevedendo forme associative
- Riordinare la disciplina delle aziende pubbliche locali preposte alla riscossione ed alla gestione delle entrate in regime di affidamento diretto



LA RIFORMA DELLA RISCOSSIONE

(art. 10 Legge 23/2014)

Criteri della riforma della riscossione coattiva dei tributi locali

- Assoggettare la riscossione coattiva a regole pubblicistiche, prevedendo la possibilità di riscuotere i tributi e le altre entrate con **il ruolo**

- Direttamente

- Tramite società interamente partecipate

- In via transitoria alle società del gruppo Equitalia, nelle more della riorganizzazione del gruppo, trasmettendo alle stesse informazioni idonee all'identificazione della ragione e della natura del credito, con l'idonea documentazione



LA RIFORMA DELLA RISCOSSIONE

(art. 10 Legge 23/2014)

Criteri della riforma della riscossione coattiva dei tributi locali

- Previsione di un codice deontologico delle società esterne che si occupano di riscossione e degli ufficiali della riscossione
- Prevedere cause di incompatibilità per i rappresentanti legali, amministratori e componenti degli organi di controllo interno delle società affidatarie della riscossione



MODIFICHE AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Eliminazione obbligo del deposito della copia dell'appello presso la segreteria della commissione tributaria provinciale che ha emanato la sentenza impugnata (*art. 36 D.Lgs 175/2014, modifica art. 53 D.Lgs 546/1992*);

- Obbligo previsto solo nel caso di notifica dell'appello a mezzo posta o consegna diretta, **NON** nel caso di notifica a mezzo ufficiale giudiziario

Serviva per evitare che la CTP rilasciasse erroneamente sentenze in forma esecutiva, poichè la CTR richiede alla CTP il fascicolo del processo solo dopo la costituzione in giudizio (quindi lasciando un "vuoto" di trenta giorni) – art. 53, c. 3, D.Lgs 546/92

L'ufficiale giudiziario è invece obbligato a "dare immediato avviso scritto dell'impugnazione al giudice che ha emesso la sentenza" (art. 123 cpc)



MODIFICHE AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Eliminazione obbligo del deposito della copia dell'appello presso la segreteria della commissione tributaria provinciale che ha emanato la sentenza impugnata (*art. 36 D.Lgs 175/2014, modifica art. 53 D.Lgs 546/1992*);

- Legittimità della norma confermata dalla Corte Costituzionale, con sentenze n. 17/2011 e 321/2009
- Il termine per il deposito della copia dell'appello decorreva dalla notifica dello stesso (medesimo termine previsto per la costituzione in giudizio) – *cassazione, sent. 6393/2013*
- ***La nuova norma che abroga l'obbligo vale anche per i processi in corso e quindi agli appelli notificati dal 13/12/2014 (circ Agenzia entrate n. 31/E/2014)***

Trattasi di norma processuale



MODIFICHE AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Modifica periodo sospensione feriale dei termini

Precedente periodo: 1 agosto – 15 settembre

Nuovo periodo: 1 agosto – 31 agosto

(art. 16, comma 3, D.L. 132/2014, modificato dalla L. 162/2014)

La sospensione incide su

Termini processuali: presentazione ricorso e appello, costituzione in giudizio, controdeduzioni, memorie, deposito di documenti, integrazione dei motivi, ecc.

Termini sostanziali: acquiescenza avvisi di accertamento, adesione alla sola sanzione, presentazione istanza accertamento con adesione.



RIFORMA DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Legge delega fiscale (art. 10, L. 23/2014)

Indirizzi della delega

- Rafforzamento e razionalizzazione della conciliazione giudiziale (art. 48 D.Lgs 546/92)
- Incremento funzionalità giurisdizione tributaria
- Distribuzione territoriale dei componenti delle commissioni
- Composizione monocratica dell'organo per le questioni di modesta entità
- Revisione delle soglie per stare in giudizio personalmente e ampliamento dei soggetti abilitati alla difesa
- Utilizzo PEC per le notificazioni e le comunicazioni
- Uniformazione e generalizzazione degli strumenti di tutela cautelare
- Immediata esecutività delle sentenze delle commissioni
- Criteri di maggior rigore per la compensazione delle spese



MODIFICHE ALL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Acconto sempre commisurato all'aliquota dell'anno precedente, a prescindere dalla data di pubblicazione della deliberazione comunale

In precedenza se la deliberazione comunale era pubblicata entro il 20 dicembre dell'anno precedente, l'acconto si calcolava sulla delibera dell'anno di riferimento

(art. 3, c. 2, D.Lgs 175/2014)

In aggiunta all'invio della deliberazione dell'aliquota e dei regolamenti al MEF, obbligo di invio dei dati contenuti nella delibera individuati da apposito D.M. *(art. 3, c. 3, D.Lgs 175/2014)*



MODIFICHE ALL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Restano confermate

Regole per la commisurazione ed il versamento dell'acconto

30% dell'importo ottenuto applicando l'aliquota stabilita dal comune **per l'anno precedente** al reddito imponibile del medesimo anno

Lavoratori dipendenti e assimilati

Versamento in massimo 9 rate mensili decorrenti da marzo fino a novembre dello stesso anno

Lavoratori autonomi

Stesse regole imposte sui redditi

Obbligo invio deliberazione al MEF ai fini dell'efficacia della delibera entro il 20 dicembre dell'anno di riferimento (art. 14, c. 8, D.L. 201/2011)

Limite massimo (0,8%), soglia di esenzione, scaglioni di reddito



MISURE PER AGEVOLARE LA PARTECIPAZIONE DELLE COMUNITA' LOCALI ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

I comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalita' di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione e' concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute (Art. 24 D.L. 133/2014)



MISURE PER AGEVOLARE LA PARTECIPAZIONE DELLE COMUNITA' LOCALI ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1. Approvazione delibera per la fissazione dei ***criteri e delle condizioni*** per

realizzare **interventi** su **progetti** riguardanti una specifico territorio da riqualificare

Obiettivo dei progetti: *interventi riqualificazione di una specifica zona territoriale*

Soggetti che possono presentarli

- *cittadini singoli*
- *cittadini associati*



MISURE PER AGEVOLARE LA PARTECIPAZIONE DELLE COMUNITA' LOCALI ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1. Approvazione delibera per la fissazione dei ***criteri e delle condizioni*** per

Tipologia di interventi

Pulizia, manutenzione, abbellimento aree verdi, piazze, strade

Interventi di decoro urbano: *ottimale qualificazione estetica e funzionale dell'habitat cittadino - es.*

- *edifici pubblici, beni artistici, monumenti,*
- *arredo urbano e delle aree verdi:* insieme di oggetti, manufatti e dispositivi necessari alle esigenze di fruizione, decoro e attrattività dello spazio pubblico urbano
- Abitabilità spazio pubblico: panchine, tavoli, fontane, elementi artistici, fioriere, portarifiuti, pensiline;
- Viabilità e segnaletica: semafori, pannelli informativi, cartelli stradali, targhe, paracarri, dissuasori;
- Sistemi di illuminazione pubblica: lampioni, fari,



MISURE PER AGEVOLARE LA PARTECIPAZIONE DELLE COMUNITA' LOCALI ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1. Approvazione delibera per la fissazione dei **criteri e delle condizioni** per
Tipologia di interventi
Recupero e riuso di aree o beni immobili inutilizzati, con finalità di interesse
generale
Valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano
2. Deliberazione facoltativa in relazione agli interventi, di **riduzioni** o **esenzioni dai tributi inerenti il tipo di attività posta in essere** (delibera di natura regolamentare), es.
TASI (in relazione agli interventi inerenti a servizi indivisibili, quali manutenzione e pulizia aree verdi, viabilità e segnaletica, sistemi di illuminazione pubblica)
TARI: pulizia strade, piazze – interventi su portarifiuti – recupero o riuso di beni immobili o aree non utilizzati – bonifica di aree



MISURE PER AGEVOLARE LA PARTECIPAZIONE DELLE COMUNITA' LOCALI ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

2. Deliberazione facoltativa in relazione agli interventi, di **riduzioni** o **esenzioni dai tributi inerenti il tipo di attività posta in essere** (delibera di natura regolamentare), es.

TOSAP in relazione alle occupazioni poste in essere per realizzare i citati interventi

IMU, recupero e riuso di immobili inutilizzati, qualificazione estetica di edifici

Limiti all'esenzione:

Per un periodo limitato e definito

Riferita a specifici tributi

Per l'attività individuate

In ragione dell'esercizio sussidiario delle attività poste in essere



MISURE PER AGEVOLARE LA PARTECIPAZIONE DELLE COMUNITA' LOCALI ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

2. Deliberazione facoltativa in relazione agli interventi, di **riduzioni o esenzioni dai tributi inerenti il tipo di attività posta in essere** (delibera di natura regolamentare), es.

Limiti alle riduzioni (e esenzioni):

*concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite
in **forme associative stabili e giuridicamente
riconosciute***

Es. Associazioni riconosciute (art. 12 cc)

Necessità di individuare esattamente chi sono i soggetti
beneficiari della riduzione/esenzione, specie nel caso di
forma associativa